

**Pto 4 O.d.G.: comunicazioni:**

- a) esonero pagamento servizi di fognatura e depurazione per utenze dotate di impianto di smaltimento autonomo;**
- b) spostamento contatori fuori dalla proprietà privata;**
- c) autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di reflui industriali;**
- d) omogeneizzazione delle soglie di applicazione degli scaglioni tariffari;**
- e) parere legale “In caso di violazione di norme sugli scarichi dei depuratori affidati al Gestore del S.I.I., chi sono i destinatari delle sanzioni amministrative e penali?”**
- f) gestioni tutelate**
- g) scadenza Patti Parasociali**

o o o

**Pto 4 O.d.G.: comunicazioni:**

- a) esonero pagamento servizi di fognatura e depurazione per utenze dotate di impianto di smaltimento autonomo;**

Nell’ATO 2 esistono almeno 55.000 utenze idriche che essendo dotate di un impianto autonomo di smaltimento dei liquami sino esentate dal pagamento dei servizi di fognatura e depurazione.

Ciò non di meno esistono ancora delle utenze con queste caratteristiche che non sono censite correttamente nei ruoli di ACEA.

Alcuni di questi utenti hanno lamentato difficoltà ad ottenere l’esonero dal pagamento di questi servizi di cui non usufruiscono, difficoltà connesse con la presentazione delle autorizzazioni degli impianti di smaltimento di cui sono dotati.

La nuova procedura prevede che la richiesta di esonero sia accompagnata da una semplice autocertificazione e rimanda la verifica della regolarità dello smaltimento agli uffici competenti.

**ALLEGATI:**

- OUT 193-14
- IN 6-10
- IN 671-14



**Segreteria Tecnico Operativa**  
**CONFERENZA DEI SINDACI**  
**ATO 2 Lazio Centrale – Roma**



Segreteria Tecnico Operativa  
ATO2 Lazio Centrale-Roma

All'att. del **ing. Sandro CECILI**  
**Presidente**  
**ACEA ATO 2 S.p.A.**  
Piazzale Ostiense, 2  
00154 Roma  
[acea.ato2@pec.aceaspa.it](mailto:acea.ato2@pec.aceaspa.it)  
[Sandro.Cecili@aceaspa.it](mailto:Sandro.Cecili@aceaspa.it)

e del **dott. Paolo FALCONI**  
**Direttore Customer Care**  
**ACEA ATO 2 S.p.A.**  
Piazzale Ostiense, 2  
00154 Roma  
[Paolo.Falconi@aceaspa.it](mailto:Paolo.Falconi@aceaspa.it)

Inviata via mail e pec  
Prot. **193 - 14**  
Allegati n. 1

**Roma, 7 aprile 2014**

**OGGETTO: procedura per esonero del pagamento del servizio di fognatura e depurazione per gli utenti provvisti di sistemi di smaltimento autonomo**

La scrivente STO ha ricevuto alcune segnalazioni da utenti che hanno avuto difficoltà a vedersi riconosciuto da parte del Gestore Acea ATO 2 S.p.A. il rimborso del pagamento dei servizi di fognatura e depurazione, nonostante siano dotati di un impianto di smaltimento autonomo.

Infatti per le utenze esistenti alla data di presa in carico del servizio da parte del Gestore, fornite di un impianto autonomo per il trattamento di acque reflue autorizzato dall'autorità competente, nonostante gli sforzi fatti da parte di ACEA ATO 2 nell'individuare (vedi nota 6-10 del 4 gennaio 2010 allegata alla presente), esiste il problema di un censimento incompleto.

Al fine di evitare, possibili contenziosi da parte di qualche utente e responsabilità imputabili al Gestore per una mancata vigilanza del rispetto dell'ambiente, la scrivente Segreteria Tecnico Operativa propone la seguente procedura.

L'utente che fa richiesta di esonero deve inviare al Gestore il modulo contenente dichiarazioni sostitutive con la descrizione della tipologia di smaltimento autonomo utilizzato, senza altra documentazione da allegare.

Nel Piano di Tutela delle acque all'art. 22 è inserito l'obbligo di allacciabilità alla rete fognaria per gli scarichi nuovi o esistenti di acque reflue domestiche originate:

- da case sparse, da insediamenti residenziali e da insediamenti isolati inferiori a 50 a.e.;
- da insediamenti isolati maggiori di 50 a.e. e inferiori a 300 a.e.

*STO AATO2 – Roma Segreteria Tecnico Operativa della Conferenza dei Sindaci  
dell'Ambito Territoriale Ottimale 2 Lazio Centrale – Roma*

*c/o Provincia di Roma via Cesare Pascarella, 31 - 00153 Roma*

*tel. 06-5852271 fax. 06-58522724*

*www.ato2roma.it*

*E-mail: ato2@provincia.roma.it*

Per tanto il Gestore, periodicamente comunicherà ai Comuni o alla Provincia (a seconda della tipologia dello scarico) e dandone evidenza anche alla scrivente STO, l'elenco delle utenze, sia nuove che esistenti dotate di smaltimento alternativo affinché le Autorità competenti al rilascio dello scarico e al controllo dell'impianto, possano effettuare i controlli previsti dalla legge.


Inoltre il Gestore nella stessa comunicazione inviterà le autorità competenti, nel caso le utenze dotate di sistemi di smaltimento alternativi siano in prossimità di una rete fognaria, a disporre l'obbligo di allacciarsi a tale rete.

Per le utenze esistenti per cui sia riconosciuto l'esonero dal pagamento della tariffa di fognatura e depurazione il gestore provvederà al rimborso di quanto corrisposto dall'utente per i servizi di fognatura e depurazione dalla data di acquisizione del servizio di fognatura e depurazione dei singoli comuni o dalla data di messa in esercizio degli impianti autonomi (se questa è successiva alla data di acquisizione) nei limiti previsti dalla legge.

Per i soggetti che fanno richiesta al Gestore di una nuova fornitura idrica conosciamo la procedura e la relativa modulistica scaricabile dal sito web del Gestore, ma suggeriamo di renderla omogenea a quella per le utenze esistenti su descritta (abolizione della compilazione del mod. SC-SMAF 2 e relativa documentazione da allegare, inserimento degli estremi dell'ordinanza direttamente nel modulo per nuova fornitura idrica).

**Il Dirigente Responsabile**

**dott. ing. Alessandro Piotti**



x Di qua

*(acec)*

Segreteria Tecnico Operativa  
ATO2 Lazio Centrale-Roma

PROT. 6-10

Del 4 gennaio 2010

ACEA ATO2 S.p.A. - Gruppo Acea S.p.A.  
DIREZIONE COMMERCIALE

U 9 DIC. 2009

Prot. n° 319/P

**Acea Ato2 SpA**

DIREZIONE COMMERCIALE

Al Responsabile della Segreteria  
Tecnico-Operativa dell'ATO2  
Lazio Centrale - Roma  
Via C. Pascarella, 31

00153 - ROMA

Oggetto: elenco delle utenze esenti dai canoni di raccolta e depurazione.

In allegato si trasmette il CD contenente l'elenco delle utenze esentate della tariffa di raccolta e depurazione. (55000)


Le utenze sono state trasferite dai precedenti gestori al momento dell'acquisizione del SII da parte di ACEA ATO2, già esentate della tariffa di raccolta e depurazione, senza alcuna documentazione a supporto comprovante l'esistenza e l'autorizzazione allo scarico degli impianti di smaltimento autonomi a servizio degli immobili.

Si coglie l'occasione per informare che la scrivente società a far data 11.10.2008 ha provveduto ad esentare della tariffa di depurazione circa 25.000 utenze ubicate nel territorio di Roma e Provincia rientranti nei criteri previsti dalla sentenza n° 335 della Corte Costituzionale, l'attività di censimento delle utenze è tuttora in corso, con successive comunicazioni saranno resi noti gli ulteriori aggiornamenti.

Distinti saluti,

Segreteria Tecnico Operativa  
ATO2 Lazio Centrale-Roma

IL DIRETTORE  
(Paolo Fioroni)



AFFILE	129
AGOSTA	1
ALBANO LAZIALE	2893
ALLUMIERE	74
ANAGNI	16
ANGUILLARA SABAZIA	1
APRILIA	28
ARCINAZZO ROMANO	6
ARDEA	17
ARICCIA	257
ARTENA	2724
BELLEGRA	485
BRACCIANO	35
CANALE MONTERANO	5
CAPENA	2
CARPINETO ROMANO	342
CASAPE	11
CASPERIA	4
CASTEL GANDOLFO	625
CASTEL MADAMA	863
CASTEL SAN PIETRO ROMANO	67
CASTELNUOVO DI FARFA	1
CASTELNUOVO DI PORTO	373
CAVE	1040
CERVERA DI ROMA	116
CERVETERI	2986
CIAMPINO	201
CICILIANO	93
CINETO ROMANO	1
CITTADUCALE	4
CIVITAVECCHIA	1
COLONNA	15
FARA IN SABINA	4
FIANO ROMANO	522
FILACCIANO	121
FIUMICINO	224
FONTE NUOVA	806
FORANO	1
FORMELLO	445
FRASCATI	364
GALLICANO NEL LAZIO	623
GAVIGNANO	316
GENAZZANO	189
GENZANO DI ROMA	1417
GORGA	80
GROTTAFERRATA	641
GUIDONIA MONTECELIO	2886
JENNE	28
LADISPOLI	3
LANUVIO	1170
LARIANO	2346
MARANO EQUO	1
MARCELLINA	36
MARINO	1555
MENTANA	403
MOMPEO	1
MONTE PORZIO CATONE	42
MONTECOMPATRI	103
MONTELANICO	97

MONTENERO SABINO	1
MONTEROTONDO	109
MONTOPOLI IN SABINA	1
MORLUPO	73
NAZZANO	203
NEMI	153
NEROLA	1
ORIOLO ROMANO	239
PALESTRINA	1808
PALOMBARA SABINA	30
PISONIANO	77
POGGIO CATINO	1
POGGIO MIRTETO	18
POGGIO MOIANO	1
POLI	137
POMEZIA	3
PONZANO ROMANO	47
RIANO	698
RIETI	6
ROCCA DI CAVE	101
ROCCA DI PAPA	13
ROCCA PRIORA	166
ROCCA SANTO STEFANO	143
ROIATE	73
ROMA	5908
SACROFANO	1041
SALISANO	7
SAMBUCI	51
SAN CESAREO	229
SAN GREGORIO DA SASSOLA	180
SAN POLO DEI CAVALIERI	219
SAN VITO ROMANO	114
SANTA MARINELLA	386
SANT'ANGELO ROMANO	7
SANT'ORESTE	317
SEGNI	1047
SUBIACO	1447
TIVOLI	1086
TOLFA	202
Torrita tiberina	221
TREVIGNANO ROMANO	68
VALMONTONE	39
VEJANO	144
VELLETRI	8727
VICOVARO	17
ZAGAROLO	2196
	55585

Segreteria Tecnico Operativa  
ATO2 Lazio Centrale-Roma

x Di qua

*(Acceci)*

Segreteria Tecnico Operativa  
ATO2 Lazio Centrale-Roma

PROT. 6-10

Del 4 gennaio 2010

ACEA ATO2 S.p.A. - Gruppo Acea S.p.A.  
DIREZIONE COMMERCIALE

U 9 DIC. 2009

Prot. n° 319/P

**Acea Ato2 SpA**

DIREZIONE COMMERCIALE

Al Responsabile della Segreteria  
Tecnico-Operativa dell'ATO2  
Lazio Centrale - Roma  
Via C. Pascarella, 31

00153 - ROMA

Oggetto: elenco delle utenze esenti dai canoni di raccolta e depurazione.

In allegato si trasmette il CD contenente l'elenco delle utenze esentate della tariffa di raccolta e depurazione. (55000)


Le utenze sono state trasferite dai precedenti gestori al momento dell'acquisizione del SII da parte di ACEA ATO2, già esentate della tariffa di raccolta e depurazione, senza alcuna documentazione a supporto comprovante l'esistenza e l'autorizzazione allo scarico degli impianti di smaltimento autonomi a servizio degli immobili.

Si coglie l'occasione per informare che la scrivente società a far data 11.10.2008 ha provveduto ad esentare della tariffa di depurazione circa 25.000 utenze ubicate nel territorio di Roma e Provincia rientranti nei criteri previsti dalla sentenza n° 335 della Corte Costituzionale, l'attività di censimento delle utenze è tuttora in corso, con successive comunicazioni saranno resi noti gli ulteriori aggiornamenti.

Distinti saluti,

Segreteria Tecnico Operativa  
ATO2 Lazio Centrale-Roma

IL DIRETTORE  
(Paolo Fioroni)



AFFILE	129
AGOSTA	1
ALBANO LAZIALE	2893
ALLUMIERE	74
ANAGNI	16
ANGUILLARA SABAZIA	1
APRILIA	28
ARCINAZZO ROMANO	6
ARDEA	17
ARICCIA	257
ARTENA	2724
BELLEGRA	485
BRACCIANO	35
CANALE MONTERANO	5
CAPENA	2
CARPINETO ROMANO	342
CASAPE	11
CASPERIA	4
CASTEL GANDOLFO	625
CASTEL MADAMA	863
CASTEL SAN PIETRO ROMANO	67
CASTELNUOVO DI FARFA	1
CASTELNUOVO DI PORTO	373
CAVE	1040
CERVERA DI ROMA	116
CERVETERI	2986
CIAMPINO	201
CICILIANO	93
CINETO ROMANO	1
CITTADUCALE	4
CIVITAVECCHIA	1
COLONNA	15
FARA IN SABINA	4
FIANO ROMANO	522
FILACCIANO	121
FIUMICINO	224
FONTE NUOVA	806
FORANO	1
FORMELLO	445
FRASCATI	364
GALLICANO NEL LAZIO	623
GAVIGNANO	316
GENAZZANO	189
GENZANO DI ROMA	1417
GORGA	80
GROTTAFERRATA	641
GUIDONIA MONTECELIO	2886
JENNE	28
LADISPOLI	3
LANUVIO	1170
LARIANO	2346
MARANO EQUO	1
MARCELLINA	36
MARINO	1555
MENTANA	403
MOMPEO	1
MONTE PORZIO CATONE	42
MONTECOMPATRI	103
MONTELANICO	97

MONTENERO SABINO	1
MONTEROTONDO	109
MONTOPOLI IN SABINA	1
MORLUPO	73
NAZZANO	203
NEMI	153
NEROLA	1
ORIOLO ROMANO	239
PALESTRINA	1808
PALOMBARA SABINA	30
PISONIANO	77
POGGIO CATINO	1
POGGIO MIRTETO	18
POGGIO MOIANO	1
POLI	137
POMEZIA	3
PONZANO ROMANO	47
RIANO	698
RIETI	6
ROCCA DI CAVE	101
ROCCA DI PAPA	13
ROCCA PRIORA	166
ROCCA SANTO STEFANO	143
ROIATE	73
ROMA	5908
SACROFANO	1041
SALISANO	7
SAMBUCI	51
SAN CESAREO	229
SAN GREGORIO DA SASSOLA	180
SAN POLO DEI CAVALIERI	219
SAN VITO ROMANO	114
SANTA MARINELLA	386
SANT'ANGELO ROMANO	7
SANT'ORESTE	317
SEGNI	1047
SUBIACO	1447
TIVOLI	1086
TOLFA	202
Torrita tiberina	221
TREVIGNANO ROMANO	68
VALMONTONE	39
VEJANO	144
VELLETRI	8727
VICOVARO	17
ZAGAROLO	2196
	55585

Segreteria Tecnico Operativa  
ATO2 Loria Centrale-Roma



acqua

**ACEA - ATO2 SpA**  
**07/05/2014**  
**10832**  
**PROT.PARTENZE**

Customer Care



Spett.le Segreteria Tecnico Operativa  
Conferenza dei Sindaci  
ATO 2 Lazio Centrale-Roma  
Via Cesare Pascarella, 31  
00153 Roma

*copy*  
*D. S.*

Oggetto: procedura per esonero del pagamento del servizio di fognatura e depurazione per gli utenti dotati di sistemi di smaltimento autonomo.  
Riferimento protocollo n. 193-14.

Preso atto della proposta procedurale di cui in oggetto, dopo una attenta analisi di carattere normativo, la scrivente Società esprime piena condivisione del documento in questione e comunica che sono state intraprese tutte le necessarie determinazioni finalizzate all'immediata attuazione della nuova regolamentazione della materia.

Nello specifico, si conviene anche sulla necessità di omogenizzare la procedura relativa alle richieste di nuova fornitura idrico potabile, con particolare riferimento all'abolizione del modello SC - SMAF 2 e conseguente implementazione del modello relativo alla richiesta di nuova fornitura che dovrà prevedere la possibilità per il cliente di autocertificare gli estremi dell'ordinanza.

Distinti saluti

Il Responsabile  
Paolo Falconi

Segreteria Tecnico Operativa  
ATO2 Lazio Centrale-Roma

Segreteria Tecnico Operativa  
ATO2 Lazio Centrale-Roma

**Pto 4 O.d.G.: comunicazioni:**

**b) spostamento contatori fuori dalla proprietà privata;**

Nell'ATO esistono numerosi contatori idrici posti all'interno delle proprietà private.

Ciò comporta difficoltà di lettura delle misure dei contatori con possibili ripercussioni sulla regolarità della fatturazione.

Questa difficoltà può essere superata rendendo sempre più semplici le comunicazioni delle auto-letture ed in un prossimo futuro con l'adozione di contatori con lettura a distanza.

Esiste però una ulteriore difficoltà per queste situazioni connessa ad eventuali rotture dell'impianto tra il limite della proprietà privata ed il contatore posto al suo interno; infatti le riparazioni di queste rotture che sono eseguite da ACEA in danno al proprietario a volte danno luogo a contenziosi.

Pertanto la STO ha predisposto una procedura che faciliti lo spostamento del contatore all'esterno dell'area, prevedendo che gli oneri relativi a tutte le eventuali opere interne e la nicchia siano a carico del richiedente mentre gli oneri relativi al nuovo posizionamento del contatore e al nuovo allaccio, siano in carico alla Tariffa del S.I.I. (quest'ultimi oneri oggi sono in carico al richiedente).

Una volta ricevuta la condivisione del Gestore, tale procedura si intenderà in vigore in tutti i territori dei Comuni della Provincia di Roma ricadenti nell'ATO 2 Lazio Centrale – Roma, nei quali il Gestore del S.I.I. ha acquisito la gestione del servizio.

**ALLEGATI:**

- OUT 112-14

Segreteria Tecnico Operativa  
ATO2 Lazio Centrale-Roma



Segreteria Tecnico Operativa  
ATO2 Lazio Centrale-Roma





All'att. del **dott. ing. Sandro CECILI**  
Presidente  
ACEA ATO 2 S.p.A.  
p.le Ostiense, 2  
00154 ROMA  
[Sandro.Cecili@aceaspa.it](mailto:Sandro.Cecili@aceaspa.it)

**Inviata via e-mail**

Prot. **112-14**

Allegato: -

**Roma, 4 febbraio 2014**

**OGGETTO: Opere di presa e contatori del S.I.I.**

Questa STO ha riscontrato sul territorio la necessità di intervenire per regolare i casi in cui il contatore idrico è posto all'interno della proprietà privata, in particolare condominiale.

Al riguardo, fermo il Regolamento d'Utenza del S.I.I. attualmente in vigore e considerato che nello stesso Regolamento:

- l'art. 13, disciplina i casi di "modifica o spostamento dell'*opera di presa* " e prevede che "La manutenzione e riparazione della parte di *opera di presa* posta su proprietà privata sarà eseguita a cura dell'ACEA e a spese dell'utente" e che "Tutti gli eventuali lavori per modifiche o spostamenti delle *opere di presa*, quale che ne sia il titolo di proprietà, se richiesti dall'utente o da cause ad esso addebitabili, saranno eseguiti dall'ACEA, ma a spese dell'utente.";
- l'art. 24 prevede che "Spetta all'ACEA stabilire il luogo ove dovrà essere installato il contatore." e che "L'ACEA ha facoltà di imporre, a spese dell'utente il cambiamento di posto del contatore, *qualora la primitiva installazione, a causa di opere dell'utente, non permetta più la verifica o la lettura del contatore.*";
- l'art. 26 prevede che "I contatori sono concessi esclusivamente a nolo, l'Azienda provvede alla loro installazione e manutenzione." con costi a carico del Gestore, come pure che "Il cambio per usura tecnica del contatore viene fatto generalmente a cura e spese dell'ACEA.";

considerato inoltre che non è regolamentato il caso di rilocalizzazione di un contatore già sito all'interno della proprietà privata, al limite della stessa e che appare opportuno predisporre misure utili per consentire il rapido ed efficace intervento del Gestore nei casi di urgenza, che risulta agevolato quando il contatore è posizionato al limite della proprietà privata;

si chiede di avviare una procedura per consentire, su richiesta dell'utente, la rilocalizzazione del contatore sul limite della proprietà privata.

Tale procedura dovrebbe prevedere, in ottemperanza a quanto già previsto dal Regolamento di Utenza, che gli oneri relativi a tutte le eventuali opere interne, così come quelli relativi alla realizzazione della nicchia o manufatto a protezione del contatore siano in capo al richiedente, mentre

**Segreteria Tecnico Operativa**  
**CONFERENZA DEI SINDACI**  
**ATO 2 Lazio Centrale – Roma**

---

gli oneri relativi al nuovo posizionamento del contatore ed al nuovo allaccio, in carico alla Tariffa del S.I.I..

Si resta in attesa di un sollecito riscontro al fine di rendere rapidamente disponibile all'utenza la nuova procedura.

**Il Dirigente Responsabile**  
**Dott. Ing. Alessandro Piotti**  


  
Segreteria Tecnico Operativa  
ATO2 Lazio Centrale-Roma

**Pto 4 O.d.G.: comunicazioni:**

**c) autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di reflui industriali;**

Nelle more di una nuova legge regionale che successivamente alla L.R. 14/99 ridefinisca le competenze in materia di autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di reflui industriali, la STO di concerto con il Gestore ha organizzato un tavolo tecnico al fine di definire una procedura che nel rispetto delle norme in vigore sia la più snella possibile e che chiarisca precisamente le competenze dei vari soggetti istituzionalmente coinvolti nel procedimento amministrativo e tecnico riguardante le autorizzazioni allo scarico dei reflui industriali e assimilabili ai domestici.

La procedura sarà compatibile con i principi espressi nel documento per la consultazione dell'AEEGSI del 19 giugno 2014 n.299/2014/R/idr.

Una volta definita, tale procedura si intenderà in vigore in tutti i territori dei Comuni della Provincia di Roma ricadenti nell'ATO 2 Lazio Centrale – Roma, nei quali il Gestore del S.I.I. ha acquisito la gestione dei sistemi fognari.

Questa procedura sarà a breve comunicata e pubblicizzata attraverso la pubblicazione sui siti web della Segreteria Tecnico Operativa e del Gestore e l'invio tramite pec a tutti i Sindaci.

**ALLEGATI:**

- OUT 158-12
- IN 550-14





All'att. della

**dott. sa Enza CAPORALE**  
**Commissario Prefettizio**  
**Comune di Ariccia**  
00040 ARICCIA  
fax 06 93485358

**dott. ing. Sandro CECILI**  
**Presidente**  
**Acea Ato 2 S.p.A.**  
piazzale Ostiense, 2  
00154 ROMA  
fax 06 57 99 42 97

e p.c.

**on. Michele CIVITA**  
**Assessore alle Politiche del Territorio**  
**e Tutela ambientale**  
**Provincia di Roma**  
via IV Novembre, 149  
00187 ROMA  
fax 06 67 66 76 75

anticipata via fax  
allegati: 1

Prot. **158-12**

**Roma, 17 maggio 2012**

**OGGETTO: autorizzazioni allo scarico in pubblica fognatura di reflui industriali**

La scrivente Segreteria ha ricevuto dall'ufficio tecnico del Comune di Ariccia le seguenti comunicazioni aventi come oggetto il rinnovo o il rilascio dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di reflui industriali:

Prot. 6862 del 7/03/12 – lavanderia industriale Grillo  
Prot. 6876 del 7/03/12 – distributore carburanti Ginestreto S.a.S di Guadagno Doriana  
Prot. 6884 del 7/03/12 – laboratorio lavorazioni carni – FA.LU.CIOLI  
Prot. 6886 del 7/03/12 – lavanderia Condizi Gioacchino

In tali comunicazioni il tecnico comunale afferma che il Comune non ha alcuna competenza sulle autorizzazioni di scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura e che le relative domande devono essere inviate alla scrivente Segreteria, la quale deve provvedere a definire l'iter successivo con il Gestore del S.I.I. esonerando l'Amministrazione Comunale da qualunque competenza in merito.


Il sottoscritto ha redatto la relazione allegata in cui sono riportati i fatti sull'argomento ed al punto 8 è riportata una possibile procedura da adottare in attesa della nuova legge regionale sulle ATO e delle decisioni che prenderà l'AEEG (il nuovo soggetto a cui il Governo ha demandato alcuni poteri in merito alla regolazione del S.I.I.).

La procedura tiene conto di quanto disposto dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 107 della L.R. 14/99 – ovvero la competenza dei comuni per le autorizzazioni all'allaccio ed allo scarico in pubblica fognatura – e degli impegni contrattuali assunti dal Gestore e cerca di rispondere alle esigenze dei comuni.

Quindi al fine di poter dare una risposta rapida e chiara agli utenti industriali che hanno chiesto o che chiederanno di allacciarsi alle fognature pubbliche, chiedo:

- ad **Acea Ato 2** di dare l'assistenza prevista nella procedura allegata al Comune di Ariccia;
- al **Comune di Ariccia** di rilasciare le autorizzazioni all'allaccio in fogna adottando la procedura descritta nel documento allegato.

La Segreteria considererà il Comune, anche in sede giudiziale, responsabile dei danni causati agli utenti a cui fosse negata immotivatamente l'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura.

**Il Dirigente Responsabile**  
**Dot. Ing. Alessandro Piotti**  


Allegato:

Relazione "Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di reflui industriali - 15 maggio 2012"

Segreteria Tecnico Operativa  
ATO2 Lazio Centrale-Roma  


**AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA  
DI REFLUI INDUSTRIALI  
15 maggio 2012**

**1. Riferimenti normativi**

Il diritto amministrativo afferma che l'autorizzazione è il provvedimento amministrativo con il quale la pubblica amministrazione rimuove un limite posto dalla legge per l'esercizio di un diritto soggettivo. In questo modo l'amministrazione può verificare che l'esercizio del diritto non sia pregiudizievole per l'interesse pubblico. Con l'autorizzazione la pubblica amministrazione non assegna la titolarità di un diritto, ma ne permette l'esercizio a chi ne è già titolare.

Il D.Lgs. 152/06 prescrive all'art 124 comma 1 che tutti gli scarichi devono essere autorizzati.

Il comma 4 dello stesso articolo di legge, in deroga al comma 1, dispone che gli scarichi di acque reflue domestiche in reti fognarie sono sempre ammessi nell'osservanza dei regolamenti fissati dal Gestore del S.I.I. ed approvati dall'Autorità d'Ambito.

Il nuovo regolamento per il quale la Delibera 2/12 del 17 aprile 2012 della Conferenza dei Sindaci ha avviato la consultazione propedeutica alla sua approvazione prevede che il Gestore possa opporsi all'allaccio alla pubblica fognatura:

*“1. quando la pubblica fognatura e/o il depuratore ad essa collegato non abbiano più capacità disponibile per accettare il nuovo allaccio;*

*2. in mancanza della conformità urbanistica dell'edificio da allacciare;*

*3. quando sia riscontrato l'utilizzo di tritarifiuti per lo smaltimento dei rifiuti attraverso le acque reflue.*

*Il rifiuto di allaccio alla pubblica fognatura per scarichi di acque reflue industriali può essere opposto dal Gestore, oltre che nei suddetti casi, quando le acque reflue non rispettino i valori limite allo scarico in pubblica fognatura.”*

L'attuale Regolamento non esplica questa procedura, procedura che è comunque in essere ed efficace perché conseguenza di dispositivi di legge vigenti.

Le acque reflue industriali quando sono assimilabili alle acque reflue domestiche per il loro allaccio in fogna seguono la stessa procedura prevista per le acque reflue domestiche (lettera e, comma 7, art. 101 del D.Lgs. 152/06).

I criteri per l'assimilazione delle acque reflue industriali alle acque reflue domestiche sono descritti nel paragrafo 6 dell'allegato della Deliberazione della G.R. del Lazio del 13 maggio 2011, n. 219.

Il D.Lgs. 152/06 prescrive all'art 124 comma 7 che:

Segreteria Tecnico Operativa  
ATO2 Lazio Centrale-Roma



*“ 7. Salvo diversa disciplina regionale, la domanda di autorizzazione è presentata alla provincia ovvero all'Autorità d'ambito se lo scarico è in pubblica fognatura. L'autorità competente provvede entro novanta giorni dalla ricezione della domanda.”<sup>1</sup>*

La L.R. 14/99 all'art 107 comma 1 lettera a. individua come autorità competente al rilascio delle autorizzazioni allo scarico in pubblica fognatura i Comuni:

**“Art. 107**

Funzioni e compiti dei comuni.

*1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 5, commi 2 e 3, si intendono attribuiti ai comuni, in conformità a quanto previsto nel comma 1 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi non espressamente riservati alla Regione e non conferiti agli altri Enti locali. In particolare i comuni esercitano le funzioni ed i compiti attribuiti dallo Stato e dalla presente legge concernenti:*

*a) le autorizzazioni all'allaccio ed allo scarico di pubblica fognatura nonché l'autorizzazione agli scarichi sul suolo o negli strati superficiali del suolo previsti dall'articolo 29 del D.Lgs. n. 152/1999 ed i relativi controlli, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera a);”*

L'individuazione dei Comuni come autorità competenti al rilascio delle autorizzazioni allo scarico in pubblica fognatura è stata inoltre ribadita dalla Regione Lazio prima con nota 126070 del 14 luglio 2008 inviata al Comune di Roma e poi con nota 181623 del 2 agosto 2010 inviata alla Provincia di Rieti.

Il D.Lgs. 112/98 art. 23, istituisce lo Sportello Unico per le Attività Produttive presso i Comuni, il SUAP, a cui sono attribuite tutte le funzioni amministrative relative alla realizzazione, ampliamento e attivazione degli impianti produttivi.

Lo sportello unico cura l'istruttoria dell'intero procedimento ivi compresi l'ottenimento degli atti autorizzativi necessari ai fini urbanistici, sanitari, ambientali e della sicurezza, necessari ancorché rilasciati da diverse autorità (art. 25 del D.Lgs. 112/98).

Il D.P.R. 227/11 esplicita nuovamente che le imprese devono presentare le istanze, la documentazione richieste in materia ambientale al SUAP (art. 5).

## **2. Chi rilascia oggi le autorizzazioni negli ATO della Regione Lazio**

Da notizie raccolte in maniera informale dalla STO dell'A.ATO 2 di Roma i soggetti che rilasciano l'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura negli ATO della Regione Lazio sono:

- nell'ATO 1 – Viterbo è la Provincia
- nell'ATO 2 – Roma sono i Comuni
- nell'ATO 3 – Rieti sono i Comuni
- nell'ATO 4 – Latina è la Provincia
- nell'ATO 5 - Frosinone è la Provincia

Segreteria Tecnico Operativa  
ATO2 Lazio Centrale-Roma



<sup>1</sup> **Comma così sostituito dall'art. 2, comma 12, D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4.**

### 3. La procedura in essere oggi nell'ATO 2 Lazio Centrale - Roma

Si distinguono i seguenti casi:

- a) Scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura in presenza di edificio/insegiamento già allacciato alla fognatura ma autorizzato solo per reflui domestici;
- b) Scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura in presenza di edificio/insegiamento da allacciare alla fognatura.

Nel caso a) il titolare dell'attività o il proprietario dell'insegiamento abitativo, presenta la domanda di autorizzazione allo scarico al Comune di appartenenza ai sensi della L.R. 14/99 art. 107 comma 1 lett. a, la quale dovrà essere correlata di:

- relazione sull'attività svolta nell'insegiamento, con particolare riferimento all'uso di acque e all'origine dei reflui idrici;
- descrizione dell'eventuale impianto di depurazione dei reflui industriali e comunque il rispetto dei valori limite allo scarico (art. 23 Norme di attuazione del Piano di Tutela delle Acque della Regione Lazio);
- attestato di regolare imbocco in pubblica fognatura (rilasciato dall' Acea Ato 2 S.p.A. come gestore del S.I.I. ovvero dal Comune di appartenenza se rilasciato in data antecedente alla gestione di Acea Ato 2 S.p.A.).

Il Comune provvederà al rilascio dell'autorizzazione allo scarico del refluo industriale.

Nel caso b) in presenza di allacci in pubblica fognatura da realizzare vale la seguente procedura vigente nel Comune di Roma e che di fatto è stata estesa agli altri Comuni dell'ATO 2 (protocollo d'intesa del 28/05/04 n. prot. 27305 fra Acea Ato 2 S.p.A. e Comune di Roma Dipartimento V Ufficio Speciale D.Lgs. 152/99):

- 1) il richiedente fa domanda di imbocco in fogna presso il Comune/Municipio territorialmente competente allegando la relazione tecnica all'interno della quale devono essere indicate la portata media, quella di punta e la tipologia dello scarico distinguendo i reflui domestici dagli industriali;
- 2) il Comune/Municipio inoltra la richiesta completa della dichiarazione di ammissibilità urbanistica (allacciabilità ai pubblici servizi) ad Acea Ato 2 S.p.A.;
- 3) Acea Ato 2 S.p.A., se la richiesta può essere accolta, invia al Comune e per conoscenza al richiedente il Nulla Osta Tecnico finalizzato all'ottenimento della licenza di apertura cavi stradali (occupazione suolo pubblico o documento analogo), specificando che non sarà possibile scaricare fino all'ottenimento dell'autorizzazione allo scarico rilasciata dal Comune (allaccio "a secco");
- 4) a lavori eseguiti, su presentazione della licenza per apertura cavi stradali e asseverazione del tecnico competente circa la conformità dell'allaccio rispetto al progetto validato con N.O. di cui al punto 3 e alle norme di legge, Acea Ato 2 S.p.A.

rilascia l'Attestato di Imbocco in Fogna specificando che non costituisce autorizzazione allo scarico ai sensi del D.Lgs. 152/06 e che non sarà possibile scaricare fino all'ottenimento della autorizzazione allo scarico per insediamenti industriali rilasciata dal Comune;

- 5) L'attestato di Imbocco in fogna è anche Nulla Osta Idraulico finalizzato al rilascio dell'autorizzazione allo scarico per insediamenti produttivi ai sensi del D.Lgs. 152/06;
- 6) il Comune rilascia l'Autorizzazione Provvisoria su presentazione del suddetto attestato di Imbocco in fogna e del progetto dell'impianto di depurazione con allegata asseverazione del tecnico competente circa la conformità dell'impianto;
- 7) durante il periodo di prova saranno effettuate, a spese del richiedente, le analisi di verifica dell'efficienza dell'impianto; in caso di esito positivo il Comune rilascia l'Autorizzazione Definitiva allo Scarico e ne invia copia ad Acea Ato 2 S.p.A.;
- 8) il Comune provvederà ad avvisare Acea Ato 2 S.p.A. in caso di revoca autorizzativa.

Vanno allegate inoltre tutte le autorizzazioni eventualmente necessarie per l'esecuzione dell'allaccio (autorizzazione da parte di privati, sia per attraversamento di fondi che per immissioni su fognature private, sovrintendenze, Consorzi di Bonifica, ecc.)

#### **4. La procedura prevista nel Regolamento del S.I.I. in fase di approvazione**

Il nuovo regolamento per il quale la Delibera 2/12 del 17 aprile 2012 della Conferenza dei Sindaci ha avviato la consultazione propedeutica alla sua approvazione prevede quanto segue in merito agli allacci fognari per utenza industriale alla rete esistente:

*“Il titolare dell'attività o il proprietario dell'insediamento abitativo, presenta la domanda di autorizzazione allo scarico al Comune di appartenenza ai sensi della L.R. 14/99 art. 107 comma 1 lett. a, secondo la procedura predisposta dal Gestore.”*

Segreteria Tecnico Operativa  
ATO2 Lazio Centrale-Roma

#### **5. La Convenzione di Gestione del S.I.I. dell'ATO 2 Roma**

Il paragrafo 5.5 del Manuale di Gestione del S.I.I. Allegato n. 3 alla Convenzione di Gestione sottoscritta il 6 agosto 2002 prevede:

“ .....

*Il Gestore, ai sensi del D. Legisl. N° 152/99, è tenuto al controllo degli scarichi in pubblica fognatura, pertanto rilascerà le autorizzazioni relative all'allaccio e allo scarico.*

*Inoltre provvederà a raccogliere tutta la documentazione esistente sugli allacci in fogna pregressi e provvederà ad informatizzarla.*

*Nel corso della gestione provvederà anche ad integrare i dati raccolti sugli scarichi in fogna autorizzati precedentemente all'inizio del S.I.I.*

.....”

Quanto previsto in Convenzione è ribadito nell'art. 128 del D.legisl. 152/06:

" **128.** *Soggetti tenuti al controllo.*

1. *L'autorità competente effettua il controllo degli scarichi sulla base di un programma che assicuri un periodico, diffuso, effettivo ed imparziale sistema di controlli.*

2. *Fermo restando quanto stabilito al comma 1, per gli scarichi in pubblica fognatura il gestore del servizio idrico integrato organizza un adeguato servizio di controllo secondo le modalità previste nella convenzione di gestione."*

## 6. Le osservazioni dei Comuni

Segreteria Tecnico Operativa  
ATO2 Lazio Centrale-Roma



Più di un comune ha affermato che il trasferimento dei servizi di fognatura e depurazione al S.I.I. comporta anche il trasferimento delle competenze relative alle autorizzazioni degli allacci degli scarichi industriali nella pubblica fognatura ed alle autorizzazioni degli impianti autonomi di smaltimento delle acque reflue della case isolate.

Queste affermazioni, a prescindere dalle questioni di diritto la cui validità non deve essere decisa da chi scrive, nascono dalla mancanza delle necessarie risorse umane ed economiche fondamentali per gestire queste attività autorizzative che sono complesse, estese sul territorio e che comportano responsabilità anche penali.

## 7. La situazione critica odierna

Attualmente gli uffici tecnici del Comune di Ariccia stanno respingendo le richieste di rinnovo delle autorizzazioni allo scarico di attività industriali in pubblica fognatura e comunicano di inviare le domande alla STO dell'A.ATO 2 di Roma.

Alla STO è pervenuta una richiesta di autorizzazione allo scarico in fognatura da parte di un impianto di distribuzione carburanti.

Tale situazione sta sicuramente causando un danno economico ai diretti interessati e forse sta incentivando qualcuno a realizzare allacci abusivi

## 8. La proposta della STO A.ATO 2

Chi rilascia l'autorizzazione all'allaccio in fogna degli scarichi di acque reflue industriali deve essere un soggetto pubblico e quindi non può essere il Gestore.

Il rilascio delle autorizzazioni all'allaccio in pubblica fognatura delle acque reflue industriali oltre ad essere importante dal punto di vista economico per le attività commerciali ed industriali presenti sul territorio è una attività fondamentale per il governo degli scarichi che poi convergono ai depuratori del S.I.I. che, sono di natura biologica e quindi non sono atti alla depurazione di sostanze diverse da quelle provenienti dalla biologia umana.

Ai fini della omogeneità del servizio è opportuno che la procedura per il rilascio delle autorizzazioni sia concentrata in un unico soggetto che, per le ragioni esplicate nel

paragrafo precedente, deve conoscere la realtà fisica delle reti fognarie e la realtà urbanistica del territorio.

Il legislatore ha individuato nell'Autorità d'Ambito il soggetto preposto a questa attività a meno di diversa indicazione contenuta nelle leggi regionali.

A tale proposito la Segreteria Tecnico Operativa con lettera prot. 51-08 del 18 febbraio 2008 inviata al Comune di Roma e per conoscenza alla Regione Lazio espresse la disponibilità a prendere in carico questa incombenza dopo delle modifiche legislative per l'assegnazione delle competenze e per la ristrutturazione delle Segreterie delle A.ATO per adeguarle alle necessità connesse a questo nuovo compito.

Ad oggi siamo in attesa della ri-assegnazione delle competenze delle Autorità d'Ambito da parte della Regione Lazio così come previsto dalla legge che ha abolito le stesse Autorità.

In attesa di nuove decisioni legislative regionali è giocoforza mantenere in capo ai comuni il rilascio delle autorizzazioni all'allaccio in fogna, comuni che devono essere supportati il più possibile dal Gestore del S.I.I. così come previsto dalla legge e dal contratto di gestione in essere.

Il supporto fornito dal Gestore deve servire a:

- 1) sopperire alle carenze di risorse e alla non conoscenza delle reti fognare dei Comuni;
- 2) fornire un'unica procedura valida per tutti gli utenti dell'ATO;
- 3) accentrare le informazioni sugli allacci industriali in un unico database;
- 4) ripartire correttamente le responsabilità tra Comuni e Gestore.

Segreteria Tecnico Operativa  
ATO2 Lazio Centrale-Roma



#### **Ipotesi di Lavoro - Procedura**

- 1) il titolare dell'attività presenta la domanda di autorizzazione al Comune presso il SUAP o presso l'ufficio competente definito secondo i regolamenti interni dell'Ente. (allegando la relazione tecnica all'interno della quale devono essere indicate la portata media, quella di punta e la tipologia dello scarico distinguendo i reflui domestici dagli industriali)
- 2) il Comune inoltra la richiesta ad Acea Ato 2 S.p.A.;
- 3) Acea Ato 2 S.p.A., se la richiesta può essere accolta, invia al Comune e per conoscenza al richiedente il Nulla Osta Tecnico-Idraulico. Il nulla osta conterrà le prescrizioni sui limiti da imporre allo scarico in funzione della capacità ricettiva del depuratore finale e il programma di controlli a cura dell'utente necessari a tutela degli impianti fognari depurativi pubblici.  
Tale nulla Osta sarà vincolante ai fini del rilascio del titolo autorizzativo e solleva l'Ente da responsabilità sullo scarico stesso.

- 4) il Comune rilascia all'utente l'Autorizzazione contenete le prescrizioni contenute nel nullaosta tecnico idraulico e ne invia altresì copia ad Acea Ato 2 S.p.A.;
- 5) Entro 6 mesi dal rilascio dell'autorizzazione l'utente provvederà, a proprie spese, a far fare ad un laboratorio certificato le analisi di verifica dell'efficienza dell'impianto; e ne invia copia al gestore e al Comune in caso di esito positivo l'autorizzazione diventa definitiva.
- 6) L'utente provvederà inoltre a fare e ad inviare a Acea Ato 2 S.p.A le ulteriori analisi prescritte dall'autorizzazione.

#### **Ipotesi di Lavoro - Ulteriori attività a carico del gestore**

Ferma restando l'attività di monitoraggio sulle reti e sugli impianti del S.I.I. per il controllo della qualità degli scarichi effettuate dal gestore a norma del D.Lgs 152/06 e della Convenzione di Gestione sarà compito del gestore fare quanto segue.

Il Gestore curerà la tenuta dell'archivio delle autorizzazioni degli impianti industriali in pubblica fognatura e vigilerà sul rispetto delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni monitorando:


- l'invio periodico degli autocontrolli sulla qualità degli scarichi da parte dei titolari delle attività produttive;
- il rispetto dei limiti imposti dalle autorizzazioni.

Nel caso vengano riscontrate irregolarità il Gestore lo comunicherà al comune e al titolare dello scarico.

Inoltre il gestore entro i termini previsti per il rinnovo delle autorizzazioni (1 anno dalla scadenza) invierà al titolare dello scarico comunicazione per informare della necessità di rinnovo dell'autorizzazione.

Al momento della scadenza comunicherà con congruo preavviso al titolare dello scarico e al Comune che se l'utente non provvederà a regolarizzare la posizione autorizzativa dello scarico Il Gestore provvederà alla chiusura dello stesso e al distacco dell'utenza idrica collegata.


**Il Dirigente Responsabile**  
**Dot. Ing. Alessandro Piotti**



Segreteria Tecnico Operativa  
ATO2 Lazio Centrale-Roma



Segreteria Tecnico Operativa  
ATO2 Lazio Centrale-Roma



acqua

 Segreteria Tecnico Operativa  
 ATO2 Lazio Centrale-Roma

operations

 PROT. 550-14

 Del 10/04/2014

 ACEA ATO2 - GRUPPO ACEA SpA  
 OPERATIONS

26 MAR. 2014

 PROT. N° 1891P

Egregio Signor  
 Ing. Alessandro Piotti  
 Segreteria Tecnico Operativa  
 Dell'Autorità ATO2 Lazio Centrale - Roma  
 Via C. Pascarella, 31 - 00153 Roma  
 Fax 06. 58522724

CP y ba

**Oggetto:** Autorizzazioni allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue industriali - Criticità operative, scarichi anomali, sostanze vietate, introduzione nuova procedura

Io sottoscritto Stefano Magini, in qualità di Responsabile Operations di Acea Ato 2 S.p.A., gestore del servizio idrico integrato nell'ATO 2 - Lazio Centrale

**premesso**

 Segreteria Tecnico Operativa  
 ATO2 Lazio Centrale-Roma

che, la Convenzione di Gestione ed il Disciplinare Tecnico prevedono che nel Servizio Idrico integrato siano comprese: *"la raccolta, il collettamento, la depurazione ed il recapito finale delle acque reflue provenienti da usi civili ed eventualmente di scarichi industriali pretrattati ed autorizzati secondo le normative vigenti"*;

che, il D.Lvo 152/2006 prevede che, mentre i reflui domestici siano sempre ammessi nelle reti fognarie comunali, gli scarichi provenienti da insediamenti industriali e produttivi (nelle varie accezioni merceologiche) debbano essere preventivamente autorizzati dalle autorità indicate dalla legislazione regionale;

che, nel caso della Regione Lazio, la legge regionale n. 14 del 06/08/1999 (art.127.co.7) stabilisce che siano i Comuni ad avere competenza al rilascio delle autorizzazioni allo scarico (allaccio) nella pubblica fognatura;

che, il processo autorizzativo del rilascio del nulla osta all'allaccio in pubblica fognatura delle acque reflue industriali rappresenta il primo strumento di controllo degli scarichi che convergono, poi, ai depuratori del S.I.I. che, per loro natura biologica, non sono atti alla depurazione di sostanze diverse da quelle provenienti dal metabolismo umano

**considerato**

Acea Ato2 SpA  
 P.le Ombrese, 2 00154 Roma  
 Tel. 0657991 - Fax 065758095

Cap.Soc. Euro 362.834.320 iv  
 CF, P.IVA 05648061007  
 CCIAA RM REA 930603

Soggetto che esercita  
 la direzione e il coordinamento  
 ai sensi dell'art. 2497 bis  
 c.c.: "Comune di Roma"  
 Acea SpA - CF 05594501004

S.M.G.



Segreteria Tecnico Operativa  
ATO2 Lazio Centrale-Roma

che, il "Regolamento per la disciplina degli allacci e degli scarichi nella pubblica fognatura", allegato alla Convenzione di Gestione del S.I.I., all'art.12, già stabilisce che gli scarichi produttivi siano autorizzati dal Comune e non dal Gestore del S.I.I., Acea Ato2 S.p.A.;

che, il Gestore rilascia, preliminarmente all'autorizzazione da parte del Comune, nulla osta idraulico all'Amministrazione Comunale competente, solo sulla mera capacità ricettiva degli Impianti fognari e depurativi tributari del singolo scarico;

che, la regolamentazione specifica di ogni scarico depurato in uscita da un impianto di trattamento (autorizzato o in corso di autorizzazione), pone un problema di trattabilità di determinate sostanze in ingresso, ove si consideri che, rispetto ad esse, il gestore dell'impianto non può effettuare alcun trattamento depurativo preventivo che garantisca il rispetto della norma di riferimento e/o delle prescrizioni dettate dalla Provincia che ha emesso la Determina di Autorizzazione allo Scarico per il depuratore a cui afferisce la rete di raccolta;

che, la possibilità che dette sostanze, se immesse nella rete fognante del Comune senza preventiva specifica autorizzazione che distingua la caratteristica di ogni scarico ammesso in fognatura, possano determinare per il gestore il rischio di incorrere in sanzioni di tipo amministrativo o penale, richiede una precisa ridefinizione dei canoni di ammissibilità dei reflui allo scarico nelle reti fognanti, sia per la concessione di nuovi allacci, che per la necessaria verifica qualitativa e quantitativa di quelli già autorizzati precedentemente all'emissione dell'Autorizzazione vigente

**considerato, inoltre**

che, Acea Ato2 SpA, ha più volte segnalato che l'attuale stato e tipologia delle Autorizzazioni allo Scarico dei depuratori comunali ha determinato e continua a determinare un contesto mutevole e variegato, considerate le prescrizioni che di volta in volta impartisce l'Ente che rilascia l'autorizzazione e le criticità che derivano dall'introduzione di limiti allo scarico più restrittivi o diversi dai precedenti, posto che ciò comporta la necessità, da parte del gestore, di riformare ed indirizzare le azioni gestionali verso un più idoneo sistema di garanzia del proprio operato, dei dettami del S.I.I. e dell'ambiente naturale, nonché di provvedere alle attività di rifunionalizzazione ed adeguamento del sistema impiantistico con oneri a carico del sistema tariffario e quindi della totalità degli utenti;

MS



Segreteria Tecnico Operativa  
ATO2 Lazio Centrale-Roma

che, altrettanto critica si presenta la gestione ogni qualvolta Acea Ato 2 S.p.A., a seguito di eventi indipendenti dalla sua volontà e che esulano dalla sua possibilità di controllo (si pensi, a mero titolo di esempio, agli scarichi anomali, ad allacci fognari non autorizzati o alle immissioni abusive), sia chiamata a rispondere della presenza di sostanze che allo scarico finale (del depuratore) non sono ammesse e che, peraltro, l'impianto non è in grado di trattare;

che, per conseguenza, nella particolare fattispecie autorizzativa che riguarda l'ammissibilità in fognatura degli **scarichi provenienti dalle attività produttive** presenti nel territorio, è necessario ed improcrastinabile individuare una nuova e più idonea procedura regolatoria dell'*iter* che conduce all'immissione di nuovi scarichi nelle fognature comunali a cui collegare -parallelamente e specificamente- un sistema di gestione delle autorizzazioni definitive che comunque spettano ai Comuni.

che, in particolare, dovrà essere individuata e condivisa una nuova procedura di regolamentazione delle autorizzazioni allo scarico delle attività produttive per tutti quei casi che risulteranno già essere allacciati alla rete fognaria in virtù di regolari autorizzazioni comunali o, pur in assenza di esse, nella prospettiva del rilascio del relativo titolo abilitativo, **al fine precipuo di impedire che la presenza di sostanze non ammesse allo scarico finale, che non siano debitamente autorizzate, comportino un naturale depotenziamento dell'efficienza depurativa degli impianti** (e, nella maggior parte dei casi, una vera e propria impossibilità di eliminare la presenza di detti inquinanti);

che, in tale ambito ed alla stregua della sopra esplicitata finalità, Acea Ato 2 S.p.A. ritiene necessaria l'introduzione di nuove regole e processi di controllo (*rectius*, autocontrollo) da ricomprendere in procedure tecniche ed amministrative di maggior tutela per l'interesse generale a cui chiamare a partecipare, sia le Amm.ni locali che gli stessi utenti;

**tanto premesso e considerato**

il sottoscritto, nella succitata qualità, rivolge istanza alla S.V. affinché possa implementare un tavolo tecnico destinato a condividere l'introduzione di una nuova procedura di regolamentazione delle autorizzazioni allo scarico delle attività produttive.

Con osservanza.

Il Responsabile  
Stefano Magini

Segreteria Tecnico Operativa  
ATO2 L. 210 Centrale-Roma



**Pto 4 O.d.G.: comunicazioni:**

**d) omogeneizzazione delle soglie di applicazione degli scaglioni tariffari;**

L'articolazione tariffaria unica introdotta nell'ATO 2 dal 1° gennaio 2011 prevede per tutte le utenze domestiche l'applicazione della tariffa agevolata per i consumi annui da 0 a 92 m<sup>3</sup> e l'applicazione della tariffa base da 92 a 184 m<sup>3</sup>.

A seguito di una segnalazione relativa ad un utente di Genzano, è risultato che a questo utente erano applicate delle soglie diverse da quelle su richiamate.

Pertanto la STO ha chiesto al Gestore di verificare che a tutte le utenze dell'ATO 2 Lazio Centrale Roma siano applicati gli scaglioni tariffari coincidenti con quanto deliberato e con i documenti tariffari pubblicati sul B.U.R.L. e di sanare le eventuali anomalie anche con la restituzione di quanto prelevato per errore.

Il Gestore sta provvedendo alla verifica ed ha anticipato per le vie brevi che non ci sono anomalie.

La STO è in attesa di una ufficializzare di questa anticipazione.



**Pto 4 O.d.G.: comunicazioni:**

**e) parere legale “In caso di violazione di norme sugli scarichi dei depuratori affidati al Gestore del S.I.I., chi sono i destinatari delle sanzioni amministrative e penali?”**

Il Sindaco di Lariano nella Conferenza dello scorso 21 gennaio 2014 ha in pratica richiesto un parere che rispondesse al quesito “In caso di violazione di norme sugli scarichi dei depuratori affidati al Gestore del S.I.I., chi sono i destinatari delle sanzioni amministrative e penali?”.

La STO ha affidato la risposta allo studio legale Agorà che ha predisposto il parere legale a firma dell'avv. Francesca Castellani pubblicato sulla pagina web della Segreteria.

La risposta data è diversa da quella, credo, auspicata dal Sindaco: le fattispecie a cui corrispondono i reati amministrativi o penali connessi agli scarichi di un depuratore sono varie e non si può addebitarne la responsabilità a priori ad un unico soggetto, quale esso sia.

**ALLEGATI:**

- IN 793-14





Studio Legale  
Agorà



Avv. Francesca Castellani  
Avv. Emilio Manni  
Avv.s Paolo Iadicicco

Spettabile  
S.T.O. Ato 2  
Via Cesare Pascarella, 51  
Roma  
c.a. Ing. Alessandro Piotti

**Oggetto: Parere legale *pro veritate* sul seguente quesito: "In caso di violazione di norme sugli scarichi dei depuratori affidati al gestore del servizio idrico integrato, chi sono i destinatari delle sanzioni amministrative e penali?"**

La richiesta di parere formulata allo scrivente avvocato da parte della Segreteria Tecnico Organizzativa (S.T.O.) dell'Ambito Territoriale Ottimale (A.T.O.) 2, Lazio Centrale-Roma, ha ad oggetto l'indagine sulle responsabilità per la violazione delle norme sugli scarichi dei depuratori all'interno del servizio idrico integrato.

Prima di entrare nel merito del quesito, però, è opportuno ripercorrere le tappe che hanno portato alla gestione integrata del servizio idrico rispetto alla frammentazione esistente prima che il legislatore disciplinasse la materia.

Di servizio idrico integrato si parla per la prima volta in Italia nella cosiddetta legge Galli (l.num.36 del 5 gennaio 1994), recante *Disposizioni in materia di risorse idriche*, in cui viene definito all'art. 4 come "quell'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue" che deve essere gestito all'interno di ambiti territoriali ottimali.

La *ratio* della legge è stata quella di demandare all'Autorità d'Ambito, che opera nel territorio di ciascun ATO, la gestione del servizio al fine di garantire un ottimale approvvigionamento d'acqua potabile, di salvaguardare le risorse idriche nel rispetto dell'ambiente, oltre che tutelare il consumatore, stante il regime di monopolio in cui operano i gestori del "Servizio idrico integrato".

Successivamente nel 2006, il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante *Norme in materia ambientale* ha abrogato la legge Galli ridefinendo il servizio pubblico integrato come "costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili di fognatura e di depurazione delle acque reflue, e deve essere gestito secondo principi di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie".

Il gestore di tale servizio deve quindi curare la gestione, nel proprio territorio di competenza, di:

- **acquedotto:** captazione, adduzione e distribuzione delle risorse idriche
  - > per utenze domestiche
  - > per utenze pubbliche (ospedali, caserme, scuole, stazioni ecc.)
  - > per utenze commerciali (negozi, alberghi, ristoranti, uffici ecc.)
  - > per utenze agricole
  - > per utenze industriali (quando queste non utilizzino impianti dedicati);
- **fognatura:** raccolta e convogliamento delle acque reflue nella pubblica fognatura;
- **depurazione:** trattamento mediante impianti di depurazione delle acque reflue scaricate nella pubblica fognatura.

Lo stesso codice dell'Ambiente nel Titolo III, rubricato: Tutela dei Corpi Idrici e Disciplina degli Scarichi, in particolare nel Capo II, intitolato Tutela Qualitativa Della Risorsa: Disciplina degli Scarichi, agli artt. 100 e ss. affronta la materia degli scarichi con l'obiettivo di stabilire delle regole volte a salvaguardare il territorio dall'inquinamento delle risorse idriche e prescrivendo che tutti gli agglomerati, con un numero di abitanti equivalenti superiore a 2.000, devono essere provvisti di reti fognarie per le acque reflue urbane. L'art 101 stabilisce che tutti gli scarichi sono disciplinati in funzione del rispetto degli obiettivi di qualità dei corpi idrici e devono comunque rispettare i valori previsti dall'allegato 5 del D.Lgs. 152/06. L'art 105 commi 2, 3 e 4 D.Lgs. 152/06 stabilisce che le acque provenienti da reti fognarie di agglomerati urbani con un numero di abitanti equivalenti superiori a 2.000 recapitanti in acque dolci devono essere sottoposte a trattamento adeguato in conformità ai criteri previsti dall'allegato 5 del D.Lgs. 152/06. La norma impone, pertanto, che le acque reflue provenienti da scarichi urbani devono essere sottoposte a trattamento secondario, o equivalente, prima dello scarico nei corsi d'acqua dolci rispettando i valori previsti dagli artt. 101 commi 1 e 2.

Tutti gli scarichi debbono essere previamente autorizzati a norma dell'art 124 D.Lgs. 152/06.

Alla luce di quanto previsto dall'art.124 è opportuno soffermarsi sul quale sia il soggetto competente a rilasciare l'autorizzazione allo scarico.

Il testo unico ambientale prevede al comma 7 del medesimo art. 124 che: "*Salvo diversa disciplina regionale, la domanda di autorizzazione è presentata alla provincia ovvero*

*all'Autorità d'ambito se lo scarico è in pubblica fognatura. L'autorità competente provvede entro novanta giorni dalla ricezione della domanda.*” La legge citata fa salva la facoltà per le regioni di prevedere una diversa disciplina della materia.

La regione Lazio ha adottato la L.R. 6 agosto 1999 n°14 e s.m.i. denominata “Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo” la quale nella Sez. IV, rubricata “Inquinamento delle acque”, ha determinato le competenze di Regione, Provincie e Comuni. In particolare l’art. 107 disciplina funzioni e compiti dei comuni prevedendo che: “Fermo restando quanto stabilito nell’articolo 5, commi 2 e 3, si intendono attribuiti ai comuni, in conformità a quanto previsto nel comma 1 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi non espressamente riservati alla Regione e non conferiti agli altri enti locali. In particolare i comuni esercitano le funzioni ed i compiti attribuiti dallo Stato e dalla presente legge concernenti:

- a) le autorizzazioni all’allaccio ed allo scarico di pubblica fognatura nonché l’autorizzazione agli scarichi sul suolo o negli strati superficiali del suolo previsti dall’articolo 29 del d.lgs. 152/1999 ed i relativi controlli, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 106, comma 1, lettera a); [..]
- b) l’individuazione degli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane situati all’interno dei bacini drenanti afferenti le aree sensibili da assoggettare al trattamento previsto dal d.lgs. 152/1999.[...]”.

Dalla lettura della norma si evince come il Comune, per il tramite dello sportello unico per l’edilizia o per lo sportello delle attività produttive, è chiamato al rilascio dell’autorizzazione allo scarico per le seguenti tipologie di utenze:

- scarichi di acque reflue domestiche con un numero di a.e. minore di 50 in suolo mediante sub-irrigazione o mediante evapotraspirazione;
- scarichi di acque reflue industriali in pubblica fognatura;
- scarichi di acque reflue industriali sul suolo (per i casi previsti al punto c, comma 1 dell’art. 103 del D.Lgs. 152/06).

Per tutte le altre tipologie di autorizzazione è competente la Provincia.

La violazione di tali condotte è sanzionata in via amministrativa secondo le previsioni normative contenute negli artt.124 comma 1 e 133 comma 1 D.Lgs. 152/06, salvo che il fatto non costituisca reato.

Ricostruita la normativa nazionale di riferimento, occorre affrontare la questione oggetto del presente parere, ovvero: *In caso di violazione di norme sugli scarichi dei depuratori affidati al gestore del servizio idrico integrato, chi sono i destinatari delle sanzioni amministrative e*

penali?

In considerazione di quanto sopra esposto non può dubitarsi come all'interno dell'ambito territoriale ottimale il servizio di fognatura, inerente la raccolta e il convogliamento delle acque reflue, debba essere demandato al gestore del servizio idrico integrato.

Il quesito formulato dalla S.T.O., dunque, nasce dall'esigenza di chiarire i diversi profili di responsabilità che attengono al gestore ovvero ai Sindaci dei comuni ove il servizio viene svolto.

La questione, infatti, è stata sollevata da diversi primi cittadini dei comuni dell'Ambito i quali sono stati chiamati a rispondere, principalmente in via amministrativa, in solido con il gestore per una serie di provvedimenti inerenti il superamento dei limiti dei valori dei depuratori.

In caso di malfunzionamento o di superamento dei limiti dell'impianto di depurazione l'art. 133 comma 1 del D.Lgs. 152/06 commina una sanzione amministrativa in capo a: *“Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato, nell'effettuazione di uno scarico superi i valori limite di emissione fissati nelle tabelle di cui all'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i diversi valori limite stabiliti dalle regioni a norma dell'articolo 101, comma 2, o quelli fissati dall'autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, o dell'articolo 108, comma 1, e' punito con la sanzione amministrativa da tremila euro a trentamila euro. Se l'inosservanza dei valori limite riguarda scarichi recapitanti nelle aree di salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano di cui all'articolo 94, oppure in corpi idrici posti nelle aree protette di cui alla vigente normativa, si applica la sanzione amministrativa non inferiore a ventimila euro”*.

Dalla lettura della norma si evidenzia, *in primis*, come le violazioni delle disposizioni inerenti gli scarichi, in caso di superamento dei valori limite, sono puniti con una sanzione amministrativa, salvo che il fatto non costituisca reato. La disposizione sopra citata non individua specificamente il soggetto al quale comminare la sanzione ma, con evidente formulazione generale ed onnicomprensiva, fa riferimento a “chiunque” ponga in essere la condotta sanzionata. Il responsabile della violazione deve essere, pertanto, di volta in volta, individuato. Nel caso di servizio di depurazione nell'ambito del sistema idrico integrato non vi è dubbio che l'autore dell'illecito debba essere identificato nel gestore dei servizi idrici.

Alle sanzioni amministrative di cui sopra si applicano le disposizioni di cui alla Legge 24 novembre 1981 n°689 la quale, informandosi al principio sancito dall'art. 27 comma I della Costituzione, prevede che la responsabilità dell'illecito amministrativo è personale e dunque esclusivamente riferibile all'autore dell'illecito.

Pertanto, il responsabile può essere soltanto la persona fisica che ha commesso il fatto.

Tuttavia, prevedendo l'art. 6 della medesima legge al primo comma che: *“Il proprietario della cosa che servì o fu destinata a commettere la violazione o, in sua vece, l'usufruttuario o, se trattasi di bene immobile, il titolare di un diritto personale di godimento, e' obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta se non prova che la cosa e' stata utilizzata contro la sua volontà”*, introduce il principio della solidarietà nell'ambito della medesima violazione.

Nel sistema introdotto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, fondato sulla natura personale della responsabilità, autore dell'illecito amministrativo può essere soltanto la persona fisica che ha commesso il fatto, e non anche un'entità astratta, come società o enti in genere, la cui responsabilità solidale per gli illeciti commessi dai loro legali rappresentanti o dipendenti è prevista esclusivamente in funzione di garanzia del pagamento della somma dovuta dall'autore della violazione, rispondendo anche alla finalità di sollecitare la vigilanza delle persone e degli enti chiamati a rispondere del fatto altrui.

La logica per quale il Legislatore ha esteso il principio di solidarietà nei confronti dei soggetti di cui all'art. 6 della Legge 689/1981 nelle sanzioni amministrative è dunque quello di garanzia del pagamento della somma dovuta dall'autore della violazione, in funzione del ruolo di vigilanza che attiene a chi è chiamato a svolgere funzioni di controllo.

Nella vicenda che ci occupa, come detto, l'autore dell'illecito amministrativo, in caso di violazione dell'art. 133 D.Lgs 152/06, è il gestore del servizio idrico integrato. In solido viene chiamato a rispondere il Sindaco, in qualità di legale rappresentate del Comune proprietario degli scarichi, unitamente all'autore della violazione.

Alla luce di quanto argomentato vi è da chiedersi se è correttamente interpretato da parte degli organi accertatori il principio di solidarietà.

A parere di chi scrive tale principio non può trovare utile applicazione nel caso in esame, atteso che le norme che prevedono l'irrogazione di sanzioni amministrative vanno coordinate con il richiamato principio del carattere personale della responsabilità penale nonché con l'ulteriore principio del *favor rei*. Inoltre, dovrà altresì essere accertata la sussistenza, nel caso concreto, dell'elemento soggettivo nella forma del dolo o della colpa.

Il necessario rispetto dei principi sopra evocati, esclude che possa essere attribuita in via automatica qualsivoglia responsabilità all'Ente proprietario nella persona del Sindaco.

Tale impostazione metodologica ha trovato conferma in diverse pronunce della Corte di Legittimità che da ultimo ha così statuito: *“In tema di violazioni amministrative, in particolare per il superamento dei limiti di accettabilità degli scarichi delle acque reflue da depuratore, con riferimento al principio della solidarietà di cui all'articolo 6, legge del 1981, n. 689, la delega*

delle funzioni, nel caso di affidamento della gestione dell'impianto a terzi, ove regolarmente conferita, comporta l'assoggettamento a responsabilità del solo soggetto delegato" (Si Cfr. Cass. Civ., Sez. II, Sentenza 23 dicembre 2011, n. 28653; Conformi Cass. Civ., Sez. II, Sentenza 22 Giugno 2006, n°14441; Cass. Civ., Sez. II, Sentenza 2 novembre 2010, n°22295). Secondo il Supremo Consesso è errata l'interpretazione del primo giudice in ordine all'applicazione dell'art. 6 legge 24 novembre 1981, n. 689 secondo la quale si sarebbe configurata la solidarietà passiva tra il proprietario della cosa e il detentore a tutto vantaggio del soggetto creditore.

La Cassazione, al contrario, non ha condiviso la decisione del primo giudice e ha considerato fondato il motivo addotto dal Comune ricorrente secondo cui il Tribunale non aveva tenuto conto del fatto che la manutenzione e la gestione tecnico operativa dell'impianto di depurazione erano stati affidati in appalto alla società e che in tal caso la responsabilità dell'ente pubblico concedente avrebbe dovuto essere esclusa.

In riferimento al principio di cui all'articolo 6, legge n. 689/1981, la Corte ha stabilito che, salvo l'ipotesi in cui sia configurabile una responsabilità dell'ente preponente per *culpa in vigilando*, *culpa in eligendo* o, ancora per le particolari ipotesi di radicale ed originaria deficienza tecnica degli impianti o di sopravvenuta inadeguatezza degli stessi con conseguente omissione di intervento, non può operare il detto principio di solidarietà con l'ente proprietario, essendo unicamente applicabile all'interno della struttura del soggetto delegato.

Dunque, una volta individuato nel soggetto gestore, persona fisica o giuridica, il detentore qualificato dell'impianto, solo lo stesso è obbligato al pagamento della sanzione in solido con l'autore dell'illecito, suo rappresentante o preposto.

L'interpretazione della Corte di Legittimità, conforme a legge, sgombra il campo dall'ipotesi di responsabilità solidale del Sindaco in caso di affidamento del servizio ad un gestore.

Tale responsabilità non può escludersi, sempre secondo la Suprema Corte, nel caso in cui vi sia deficienza originaria dell'impianto conferito, ovvero in caso di grave omissione atteso che in tali circostanze il Sindaco, quale proprietario degli impianti e quale autorità sanitaria locale, deve adottare i provvedimenti all'uopo ritenuti opportuni.

Il quesito proposto impone a questo punto di procedere all'analisi specifica del profilo sanzionatorio di carattere penale con particolare, riferimento alla ripartizione di responsabilità tra i soggetti coinvolti a vario titolo nelle vicende di mancato rispetto della disciplina vigente in materia di scarichi dei reflui urbani.

Per quanto appare utile ai fini della individuazione dei soggetti destinatari delle sanzioni penali, deve procedersi primariamente all'esame dell'art. 137 del Decreto Legislativo n. 152/2006,

rubricato appunto “sanzioni penali”, valutando anzitutto le seguenti fattispecie di reato:

- a) *la nuova apertura o il mantenimento di scarichi di acque reflue industriali in assenza della prescritta autorizzazione ovvero a seguito di sua sospensione o revoca*, con l'aggravante di cui al comma 2 del medesimo art. 137 in caso di scarichi contenenti le sostanze pericolose ricomprese nella tabella 5 e 3/A dell'Allegato 5 Parte Terza del Decreto Lgs. 152/06;
- b) (al di fuori delle ipotesi di superamento dei limiti tabellari di cui al successivo comma 5 dell'art. 137) *lo scarico di acque reflue industriali contenenti le citate sostanze pericolose di cui alla tabella 5 e 3/A dell'Allegato 5 Parte Terza del Decreto Lgs. 152/06 senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione o le prescrizioni dell'autorità competente ex artt. 107 comma 1 e 108 comma 4*;
- c) *il superamento, nello scarico di acque reflue industriali, dei valori limite tabellari*, secondo la specifica indicazione di cui al comma 5 dell'art. 137.

Nei casi indicati, l'area dell'illecito penale è circoscritta alle ipotesi di “scarico abusivo” dei reflui industriali, siccome definiti dalla stessa normativa in esame, mentre, dal punto di vista soggettivo, la comminatoria delle sanzioni penali è indirizzata a “chiunque” sia identificato quale autore della condotta incriminata, con riferimento ad una serie potenzialmente generalizzata di soggetti artefici delle azioni criminose, ma essenzialmente diretta ai privati autori delle condotte di scarico non autorizzato o comunque contrarie alle citate prescrizioni normative.

Diversamente, le sanzioni indicate al comma 5 dell'art. 137 D. Lgs. n. 152/06 in tema di superamento dei limiti tabellari, trovano specifica applicazione anche nei confronti del “gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane” in forza del disposto di cui al comma 6 della norma in esame.

Di tal che, l'unica ipotesi di reato specificamente contestabile al “gestore degli impianti di trattamento” risulta essere quella integrata dal superamento, nello scarico, dei limiti tabellari siccome individuati nel citato comma 5. In particolare, travolgendo un precedente orientamento giurisprudenziale di tipo estensivo, la legge n. 36/2010 ha modificato il citato comma 5 dell'art. 137 D.Lgs. n. 152/2006, circoscrivendo esplicitamente l'ambito di applicazione della sanzione penale alle ipotesi di violazione più gravi, ovvero quelle in cui, oltre a superare il valore limite previsti, lo si faccia in relazione alle specifiche sostanze pericolose indicate nella tabella 5 dell'allegato 5 del citato decreto legislativo.

A questo punto occorre precisare che con il termine “gestore degli impianti di trattamento” il legislatore ha inteso invero riferirsi ad una categoria generale di soggetti, non ricomprensente in via esclusiva il “gestore del servizio idrico integrato”.

Già nell'impianto normativo del previgente D.Lgs. 152/99, la figura del "gestore del servizio idrico integrato" era infatti specificamente individuata quale soggetto che, in base alla convenzione di cui all'art. 11 della legge 36/1994, gestisce i servizi idrici integrati. Dunque, con la diversa locuzione "gestore degli impianti di trattamento", il legislatore ha inteso far riferimento ad una categoria di soggetti più estesa rispetto a quella specifica del gestore del servizio idrico integrato e ricomprensente, appunto, anche i titolari stessi degli impianti. Ed infatti, laddove abbia inteso riferire la sanzione unicamente al gestore del S.I.I., ha espressamente indirizzato a costui la comminatoria, come nell'ipotesi contemplata al comma 7 dell'art. 137.

Al riguardo, si evidenzia che la lettura del combinato disposto delle disposizioni precettive e sanzionatorie individuate dalla vigente normativa non consente di dubitare sulla circostanza che il "gestore dell'impianto di trattamento delle acque reflue urbane" sia figura giuridica di carattere generale comprendente chiunque concorra a vario titolo nella gestione in senso lato del depuratore pubblico. In essa può essere ricompreso il pubblico amministratore o il pubblico dirigente che ha in carico la gestione amministrativa dell'impianto, come funzione diretta a lui demandata, ma anche quella particolare categoria specifica di soggetto terzo individuato quale "gestore del servizio idrico integrato".

Conseguentemente, laddove il legislatore nell'art. 137 D.Lgs. 152/06 abbia indicato quale destinatario delle sanzioni il "gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane", ha inteso far riferimento ad un soggetto potenzialmente ricomprensere ciascuna delle tre figure sopra richiamate.

Dopo aver sinteticamente individuato coloro i quali possono assurgere al ruolo di soggetti attivi del reato realizzando le condotte incriminate tipizzate al citato art. 137 commi 5 e 6, occorre, in relazione alle funzioni in concreto espletate ed agli effettivi poteri di cui risultano investiti, analizzare i criteri idonei a configurare specifici ambiti di responsabilità in capo a ciascun soggetto.

Innanzitutto va approfondita la ripartizione di responsabilità tra il soggetto titolare dell'impianto di depurazione, ovverosia la Pubblica Amministrazione, ed il soggetto designato alla gestione dell'impianto stesso, ed in particolare, secondo l'attuale assetto normativo, il "gestore del servizio idrico integrato", tenendo sempre in considerazione che ci si riferisce ad aree di responsabilità, nell'ambito delle quali andranno individuati i soggetti personalmente responsabili, in ossequio al principio sancito dall'art. 27 comma 1 della Costituzione, secondo cui "la responsabilità penale è personale".

Preliminarmente occorre evidenziare, con specifico riferimento all'ATO 2, che la Conferenza

dei Sindaci, con deliberazione n. 1 del 1999, ha scelto quale gestore del servizio idrico integrato la Società ACEA ATO 2 S.p.A. mediante la stipula di apposita Convenzione di Gestione.

Pertanto, ai fini della eventuale attribuzione di responsabilità al Gestore del Servizio Idrico Integrato, occorre fare innanzitutto riferimento alla citata Convenzione ove sono delineate le funzioni specificamente demandate al gestore del servizio ed i correlati obblighi di intervento in relazione alla gestione tecnica dell'impianto, poiché è in relazione alla delega di funzioni ivi contenuta che possono rinvenirsi i criteri attraverso i quali individuare gli ambiti di responsabilità.

In particolare, all'articolo 4) della Convenzione, intitolato "Descrizione del servizio", è anzitutto previsto che *"il Gestore dovrà garantire i servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue, necessarie alla popolazione ed alle attività dell'ATO 2 così come meglio elencati nel capitolo 1 del disciplinare allegato e più oltre indicato come Disciplinare Tecnico."*

E, più specificamente, in via generale, il Gestore del S.I.I. ha assunto lo specifico impegno di garantire i livelli di servizi indicati al cap. 5 del Disciplinare Tecnico allegato, anche attraverso l'effettuazione di una campagna di ricerca delle perdite e successivo adeguamento delle reti esistenti.

Il Gestore sottoscrivendo la citata Convenzione ha aderito al Piano degli Interventi individuati in via preliminare dall'Autorità d'Ambito al fine del raggiungimento degli obiettivi, assumendo altresì l'onere di adeguamento delle attività affidate alle disposizioni vigenti, comunicando alla stessa Autorità d'Ambito, la conseguente necessità di aggiornamento del Piano degli interventi.

E' altresì previsto nella citata Convenzione l'affidamento al Gestore delle opere, degli impianti e canalizzazioni, funzionali all'esercizio del servizio affidato nonché delle relative immobilizzazioni tecniche materiali ed immateriali relative all'esercizio del S.I.I., come indicate nel Disciplinare Tecnico, in relazioni ai quali *"il Gestore accetta ed assume i relativi oneri di quanto descritto al precedente comma, nello stato di fatto e di diritto nei quali si trova"*.

Secondo quanto previsto all'art. 20 della Convenzione, per l'intera durata dell'affidamento il Gestore ha assunto la responsabilità della manutenzione dei beni affidati al fine di mantenerli in buono stato di efficienza e funzionalità secondo gli standards definiti nel capitolo 22 del Disciplinare Tecnico, egli inoltre è responsabile dell'adeguamento di tutti i citati beni, nonché di quelli successivamente realizzati, alle norme tecniche di settore vigenti o emanate successivamente all'affidamento. Il Gestore è altresì tenuto alla esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria secondo quanto previsto nel Disciplinare Tecnico.

Resta tuttavia ferma *"la facoltà degli enti locali interessati"*, con risorse proprie e previa stipula

di apposita convenzione con il Gestore, di realizzare direttamente, in tutto o in parte, le opere di adeguamento del S.I.I. previste nel Piano. Tali opere, si legge, verranno affidate in concessione al Gestore con le modalità di cui al precedente articolo 19.

La citata Convenzione ha poi trovato specifica attuazione nelle diverse realtà delle amministrazioni comunali, attraverso concreti atti di conferimento della gestione degli impianti al Gestore del Servizio Idrico Integrato, momento assai rilevante sotto molteplici profili sia di carattere temporale che sostanziale, ai fini della individuazione di specifiche responsabilità.

Al riguardo, certamente di non trascurabile importanza appare l'attività ricognitiva espletata in sede di conferimento della gestione.

E' chiaro infatti che la cristallizzazione della situazione esistente al momento dell'assunzione in carico degli impianti abbia, sia per la pubblica amministrazione che per il gestore, una precisa valenza in termini di attribuzione di successive responsabilità per l'ipotesi in cui si verificano talune criticità del servizio, o comunque qualora emergano contestazioni in ordine alla funzionalità o efficienza dello stesso.

Nonostante, in ragione della delega di funzioni emergente dalla lettera della Convenzione di Gestione, come sopra richiamata, risultino trasferite in capo al gestore del servizio idrico sostanzialmente la gran parte degli oneri di intervento ai fini della piena efficienza e funzionalità degli impianti affidati, oltre che quelli di adeguamento alla normativa vigente, tuttavia la stessa pubblica amministrazione non può ritenersi esente da potenziali addebiti di responsabilità.

In via generale, è ragionevole ritenere che eventuali anomalie di carattere gestionale non possono che coinvolgere, in termini di contestazione di responsabilità, il gestore del servizio idrico integrato, tuttavia, qualora tali anomalie siano causalmente riconducibili a situazioni di inadeguatezza strutturale e/o alla presenza di vizi originari degli impianti, sarà difficile escludere specifiche responsabilità in capo alla pubblica amministrazione proprietaria-costruttrice degli impianti.

E così, passando ad una analisi più specifica, le ipotesi in cui sia configurabile, al momento dell'affidamento, un difetto di costruzione dell'impianto che rende esso inidoneo ad assolvere in termini efficienti la propria funzione, come pure l'ipotesi in cui si riscontri un sottodimensionamento dell'impianto in relazione al numero di utenze servite, ove comportino il superamento dei limiti tabellari, non potrà escludersi una possibile responsabilità penale in relazione agli art. 137 comma 5 e 6 in capo al Sindaco e/o al dirigente amministrativo delegato.

E' evidente che, qualora al momento dell'affidamento della gestione dell'impianto da parte della Pubblica Amministrazione, non siano rinvenibili difetti di funzionamento, emersi invece successivamente, alcuna censura potrà essere legittimamente rivolta all'amministrazione, come

pure nell'ipotesi di mero errore tecnico-gestionale.

Tanto specificato in via generale in relazione alla ripartizione delle responsabilità tra l'ente comunale (Sindaco/dirigente) ed il gestore del servizio idrico integrato, occorre soffermarsi ad esaminare, nell'ipotesi in cui sia configurabile una responsabilità dell'ente proprietario degli impianti, i termini specifici di individuazione della responsabilità penale in capo al sindaco e/o al dirigente preposto.

Alla luce della normativa introdotta dalla L. 142/90 e della disciplina di cui all'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.), è necessario operare anzitutto ad una suddivisione tra responsabilità politica ed amministrativa, ovvero tra compiti di indirizzo politico, spettanti agli amministratori, e quelli di carattere gestionale, spettanti ai dirigenti.

In applicazione delle citate norme spettano agli organi elettivi i poteri di indirizzo e di controllo tra i quali è annoverato il compito di predisporre presidi necessari per l'assolvimento degli obblighi in materia di tutela ambientale, mentre soltanto la gestione amministrativa è attribuita ai dirigenti.

Pertanto, in via generale, sussiste la responsabilità del sindaco quando costui non eserciti efficacemente tali poteri di indirizzo e controllo in materia ambientalistica (Cass. Sez. III Pen. sentenza n. 19884/2009).

Mentre, sempre in via generale, sarà attribuibile al dirigente-funziionario preposto la responsabilità in ipotesi di gestione inefficiente dell'impianto - da valutare ovviamente in relazione a quella del gestore del S.I.I. secondo quanto sopra esposto - sempre che il preposto medesimo sia stato dotato di risorse finanziarie adeguate (cfr. cit. Cass. Sez. III Pen. sentenza n. 5796/2008).

Nella diversa ipotesi in cui il sistema di depurazione sia caratterizzato da inadeguatezza strutturale o di carattere tecnico con connotazione permanente, l'illecito potrà essere contestato al sindaco, laddove il dirigente abbia segnalato al primo tale inadeguatezza (Cass. Sez. III Pen. sentenza n. 11819/97).

Pertanto, in sintesi, potranno muoversi censure al sindaco, quale figura amministrativamente e politicamente apicale :

- in ipotesi di omesso o inadeguato esercizio del potere di indirizzo, manifestantesi in fase di organizzazione delle risorse e programmazione;
- in ipotesi di disfunzioni originarie del sistema ovvero quando, opportunamente informato o a conoscenza di disfunzioni di carattere permanente, pur sopravvenute (in tal caso in eventuale concorso con il gestore del servizio idrico), resti inerte, non esercitando i propri poteri di indirizzo e controllo;

• in ipotesi si rendano necessari interventi di carattere contingibile ed urgente, a seguito di segnalazione o, comunque, di intervenuta conoscenza della problematica, non attivi i relativi poteri di intervento; (cfr. sul punto Cass. Sez. III Pen. sentenza n. 28674/2004; nonché Cass. Sez. III Pen. sentenza n. 2478/2008).

Tuttavia, secondo un indirizzo giurisprudenziale, la responsabilità del sindaco è esclusa nei casi in cui non abbia potuto eliminare la situazione di illiceità per la brevità del mandato o per la complessità dei problemi.

Occorre cioè valutare la possibilità concreta del sindaco di intervenire su eventuali pregresse situazioni di illegittimità (Cass. Sez. III Pen. sentenza n. 4450/96). Anche la natura tecnica delle funzioni delegate al dirigente preposto (e/o al gestore del servizio idrico integrato), estranee ai compiti di governo e di mero indirizzo politico-amministrativo, consente di escludere la colpa del sindaco.

La delega di funzioni al dirigente preposto dovrà tuttavia indicare in modo puntuale il conferimento delle funzioni di vigilanza ambientale ed altresì di gestione della condotta idrica fognaria, presupponendo peraltro una adeguata dotazione finanziaria e l'individuazione di soggetto dotato delle necessarie competenze specialistiche, potendosi configurare altrimenti in capo al sindaco delegante una specifica responsabilità al riguardo (cfr. sul punto Cass. Sez. III Pen. sentenza n. 5796/2008).

Per completezza, appare opportuno evidenziare che nell'ambito delle responsabilità ascrivibili ai soggetti con funzioni di governo (Sindaco-Giunta) non può certamente escludersi la sussistenza in capo al singolo assessore - eventualmente in concorso con il sindaco - di una specifica responsabilità direttamente connessa alla funzione ricoperta ( Cass. Sez. III pen. sentenza n. 40839/2005).

Al di fuori dell'ipotesi di cui all'art. 137 commi 5 e 6 e, dunque, di superamento dei limiti tabellari nel trattamento dei reflui industriali negli appositi impianti, l'ipotesi di reato contestabile non potrà che essere altra e, segnatamente, potranno astrattamente configurarsi le fattispecie di cui agli articoli 635-639 bis c.p. (danneggiamento), ovvero quella di cui all'art. 632 c.p. (deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi), o ancora l'ipotesi prevista dall'art. 674 (getto pericoloso di cose - emissioni maleodoranti) o ancora l'ipotesi di violazione dei vincoli in materia paesaggistico - ambientale (D.Lgs. 42/04), ovvero l'ipotesi di cui all'art. 137 comma 11 (versamento diretto su suolo o sottosuolo).

Inoltre, in relazione alle specifiche responsabilità ascrivibili in capo alla pubblica amministrazione, potrà altresì ipotizzarsi l'integrazione della fattispecie di cui all'art. 328 c.p. (omissione di atti d'ufficio).

Così, in via esemplificativa, qualora vi sia versamento diretto che bypassa l'impianto di depurazione o nell'ipotesi di sovraccarico della rete fognaria a monte dell'impianto di depurazione con versamento su suolo o sottosuolo o in caso di fuoriuscita dei reflui dall'impianto sottodimensionato con versamento su suolo, ovvero ancora in ipotesi di versamento diretto all'interno di acque superficiali senza adeguato trattamento, le fattispecie applicabili, in concorso o in alternativa tra loro, saranno quelle sopra indicate.

Ovviamente, la valutazione circa la sussistenza o meno della fattispecie criminosa va effettuata caso per caso attraverso la puntuale verifica della ricorrenza degli elementi costitutivi delle singole ipotesi delittuose.

In particolare, nell'ipotesi di danneggiamento, dovrà essere verificata la sussistenza, sotto il profilo soggettivo, del dolo eventuale non essendo sufficiente la sola colpa come in ipotesi contravvenzionale.

Occorrerà dunque provare che il soggetto attivo, pur non avendo di mira il raggiungimento di un determinato risultato (danno all'ambiente) ha valutato tale eventualità come possibile conseguenza della sua azione e con tale consapevolezza, accettando il rischio del verificarsi dell'evento, ha posto in essere la condotta incriminata.

Anche in relazione alle fattispecie di reato sopra indicate, così come per quelle descritte specificamente dal D.Lgs 152/2006, valgono, sempre in via generale, i medesimi criteri di ripartizione della responsabilità esposti in precedenza, tra Sindaco (potere di indirizzo e controllo), dirigente preposto (gestione amministrativa) e gestore del servizio idrico integrato (gestione tecnica) in relazione alle rispettive funzioni.

In capo al Sindaco inoltre, con riguardo alle citate fattispecie di reato e, più specificamente, con riferimento all'ipotesi di cui all'art. 328 c.p., possono emergere specifici addebiti in relazione ai doveri funzionali di tutela della salute pubblica a lui demandati dagli art. 217 R.D. 27 luglio 1934 n. 1265 (T.U. Leggi Sanitarie) e 153 R.D. 4 febbraio 1915 n. 148 (T.U. Legge comunale e provinciale).

In conclusione, non può a priori escludersi una responsabilità del Sindaco in relazione alle plurime vicende analizzate.

Merita, infine, analisi l'ipotesi di scarico delle acque reflue in un c.d. "fosso secco".

In tal caso dovrà valutarsi anzitutto il corretto funzionamento dell'impianto di depurazione, al fine di escludere l'integrazione dell'ipotesi di reato di cui all'art. 137 commi 5 e 6. Tuttavia, anche in ipotesi di corretta depurazione, in relazione allo scarico ed alla idoneità del corpo ricettore, potrà ipotizzarsi in caso di "fosso secco" l'integrazione della specifica ipotesi di reato di cui al successivo comma 11 del medesimo art. 137 (in eventuale concorso con le ipotesi sopra

indicate di danneggiamento, omissione di atti di ufficio ed altro) in ragione della violazione del divieto di scarico sul suolo.

Al riguardo, infatti, nella disciplina vigente non è dato rinvenire una distinzione tra scarico su fosso e scarico su suolo, pur trattandosi, dal punto di vista concreto, di ipotesi distinte, con diverso impatto ambientale sul territorio, atteso che nell'ipotesi di fosso, le sostanze di scarico defluiscono attraverso il reticolo idrografico, mentre nell'ipotesi di scarico su suolo le sostanze contenute nel refluo depurato si concentrano in un'unica area.

Dunque, anche in assenza di superamento dei limiti tabellari, lo scarico dei reflui nel c.d. "fosso secco" determina insorgenza della responsabilità penale in ragione della previsione di cui al citato comma 11 dell'art. 137, secondo cui "*chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli art. 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni*".

I destinatari della sanzione penale in tal caso potranno concretamente individuarsi nell'amministrazione pubblica titolare degli impianti (sindaco - dirigente delegato) ove venga in questione un difetto di valutazione originario rispetto alla idoneità del sito prescelto e del corpo ricettore, ovvero una responsabilità del gestore del servizio idrico integrato ove la problematica relativa alla idoneità del corpo ricettore sopravvenga solo in epoca successiva e non sia debitamente predisposto alcun intervento correttivo.

Tuttavia, in tal caso, in linea di principio, non potrà escludersi un coinvolgimento in termini di concorso omissivo in capo alla amministrazione stessa, ove, pur debitamente investita della problematica, rimanga del tutto inerte.

Deve altresì rilevarsi sul punto che il divieto di scarico su suolo (o negli strati superficiali del sottosuolo) ammette una esplicita deroga, ai sensi dell'art. 103, per gli scarichi di acque reflue urbane e industriali per i quali sia accertata l'impossibilità tecnica o l'eccessiva onerosità, a fronte dei benefici ambientali conseguibili, a recapitare in corpi idrici superficiali, purché siano conformi ai criteri ed ai valori limite di emissione fissati a tal fine dalle Regioni ai sensi dell'art. 101 comma 2, e, in via transitoria, sino alla adozione dei provvedimenti regionali, secondo i valori di emissione di cui alla tabella 4 dell'allegato 5 alla parte terza dello stesso decreto legislativo n. 152 del 2006.

Si ritiene, pertanto, che la mentovata impossibilità tecnica o la eccessiva onerosità di cui alla norma sopra indicata costituiscano, in virtù della esplicita deroga normativa, una ipotesi speciale di esclusione della responsabilità penale, la cui specifica ricorrenza è onere dell'imputato dimostrare al fine di escludere la configurabilità del reato di cui all'art. 137 comma 11 D.lgs. 152/2006 (cfr. Cass. Sez. III Penale del 20.03.2013 n. 40761).

\*\*\*\*\*


Il sopra esteso parere, attesa l'ampia formulazione del quesito, ha affrontato le tematiche generali inerenti l'individuazione e la ripartizione delle responsabilità in tema di sanzioni amministrative e penali in caso di violazione della normativa vigente in materia di scarichi fognari. L'intento perseguito è nella direzione di fornire elementi utili ai soggetti a vario titolo potenzialmente coinvolti nelle violazioni medesime per rispondere ai molteplici interrogativi che nell'azione concreta pone il complesso quadro normativo.

Solo l'esame di fattispecie concrete può consentire una risposta mirata in relazione alle specifiche contestazioni ed ai correlati addebiti.

Nell'auspicio di avere esaurientemente assolto all'incarico ricevuto, si conferma la piena disponibilità per ogni approfondimento ritenuto utile e/o necessario in relazione alle tematiche trattate.

Palestrina, 14 giugno 2014

Avv. Francesca Castellani



Segreteria Tecnico Operativa  
ATO2 Lazio Centrale-Roma

**Pto 4 O.d.G.: comunicazioni:**  
**f) gestioni tutelate**

La Conferenza dei Sindaci con la Delibera n. 2/07 del 28 marzo 2007 ha stabilito che su richiesta dei Comuni e dei Gestori tutelati la presa in carico dei servizi tutelati nell'ATO2 Lazio Centrale Roma può avvenire in anticipo rispetto a quanto previsto in forza dei contratti sottoscritti.

Le attività di presa in carico anticipata nei casi suddetti, in particolare per le gestioni esercitate dalla società Acque Potabili, si sono interrotte a seguito delle incertezze riguardanti il trattamento degli investimenti del gestore del S.I.I., conseguenti all'evoluzione normativa intervenuta a seguito del referendum del luglio 2011.

Considerato che il nuovo MTI approvato dall'AEEGSI supera tali incertezze, la STO, con la nota prot. n. 274-14 del 13 giugno u.s., ha sollecitato ACEA ATO2 per organizzare un incontro con la società Acque Potabili SpA finalizzato a:

1. confermare la volontà delle parti al trasferimento dei servizi idrici;
2. definire, nel caso fosse confermata la volontà di cui al punto precedente, la procedura da seguire che dovrà essere compatibile con le delibere della Conferenza dei Sindaci e dell' AEEGSI.

Analoga situazione si riscontra nel comune di Valmontone, attualmente con gestione tutelata da parte della società 2iGas, per la quale si è tenuta una riunione in data 18 giugno u.s. con cui sono state riprese le attività propedeutiche all'eventuale cessione anticipata della gestione ad Acea ATO2.

La procedura da seguire in questi casi è regolata, sotto l'aspetto tariffario, facendo riferimento all'art. 33 della Deliberazione 643/2013/R/IDR dell'AEEGSI che stabilisce le modalità di calcolo del valore residuo delle gestioni.

In pratica il gestore attuale completa la cd. stratificazione degli investimenti secondo le disposizioni dell'AEEGSI, aggiornandola all'attualità e la trasmette per le verifiche di competenza all'Acea ATO2 ed alla STO. Nell'ambito di queste verifiche è compresa l'eventuale perizia già prevista dalla delibera 2/07 della Conferenza dei Sindaci.

Contestualmente vengono effettuate le verifiche sulle posizioni del personale operante presso il gestore uscente, al fine di stabilirne la destinazione nel rispetto della normativa vigente.

Una volta concordati gli aspetti economico tariffari e quelli relativi al personale, la fase istruttoria può dirsi conclusa.

A questo punto il Comune titolare del servizio approva con Delibera di C.C. il termine anticipato della gestione tutelata ed il contestuale trasferimento della gestione dal Gestore tutelato ad Acea ATO2 nell'ambito del S.I.I. dell'ATO2.

Segue la sottoscrizione del verbale di trasferimento della gestione tra il gestore uscente ed Acea ATO2, verbale che viene controfirmato, per presa visione, dai rappresentanti del Comune e della STO.

Il pagamento dell'importo stabilito quale valore residuo del gestore uscente in applicazione del citato art. 33, avviene con passaggio diretto da Acea ATO2 al gestore uscente.

L'ipotesi di pagamento da parte del comune non è perseguibile in quanto il comune non potrebbe recuperare le somme spese dovendo cedere gratuitamente la gestione al S.I.I. ai sensi della normativa vigente.

Il procedimento viene infine portato alla presa d'atto della Conferenza dei Sindaci in quanto modifica alla Convenzione di Gestione del S.I.I..

La presente procedura è sostanzialmente coerente con quanto stabilito dalla Delibera n. 2/07 e non sostituito *ope legis* dalle disposizioni dell'AEEGSI ed è attualmente all'esame degli uffici di Acea ATO2 per verificarne gli aspetti contabili e fiscali.

**Pto 4 O.d.G.: comunicazioni:**  
**g) scadenza Patti Parasociali**

In data 30 luglio 2002, in attuazione della Delibera della Conferenza dei Sindaci n. 1/02, la Provincia di Roma, il Comune di Roma ed ACEA S.p.A. hanno sottoscritto il Patto Parasociale che garantisce la partecipazione attiva dei Comuni dell'ATO2 (con esclusione del Comune di Roma) alla gestione di Acea ATO2 S.p.A.

Collateralmente al Patto i Comuni dell'ATO2, con esclusione del Comune di Roma, e la Provincia di Roma hanno sottoscritto il Sindacato di Voto per l'espressione della volontà degli stessi in seno alle assemblee di Acea ATO2.

Entrambi i documenti prevedevano una durata pari a quella della concessione di gestione del S.I.I. da parte di Acea ATO2.

La riforma societaria introdotta con il D. Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, ha però stabilito che i patti di qualsiasi natura che hanno per oggetto l'esercizio del diritto di voto nelle s.p.a. non possono avere durata superiore a 5 anni anche se le parti hanno previsto durata maggiore e ciò vale anche per i patti siglati antecedentemente al 1.1.2004, con decorrenza da tale data.

Pertanto il Patto Parasociale ed il Sindacato di Voto relativi alla partecipazione pubblica in Acea ATO2 sono da intendersi scaduti, come meglio specificato nell'allegato parere dell'avv. Cardì.

Conseguentemente è necessario che i Comuni partecipanti e la Provincia di Roma rinnovino il Sindacato di Voto con apposita deliberazione della Conferenza dei Sindaci e autorizzino la Provincia a rinnovare il Patto Parasociale con ACEA S.p.A. e il Comune di Roma.

**ALLEGATI**

- Patto Parasociale del 30.7.2002
- Sindacato di Voto
- IN 494-14 parere avv. Cardì

Segreteria Tecnico Operativa  
ATO2 Lazio Centrale-Roma



## **PATTO PARASOCIALE**

**per la gestione del servizio nell'ambito Territoriale Ottimale n.2 -  
Lazio Centrale – Roma – tramite la società per azioni a  
partecipazione pubblica locale ACEA ATO2 S.p.A.**

### **TRA**

**La Provincia di Roma** in persona del suo legale rappresentante  
Presidente dott. Silvano Moffa, nella precitata qualità e nella qualità di  
Presidente dell'Ente responsabile del Coordinamento delle attività  
dell'Autorità di Ambito delegato alla sottoscrizione del presente patto  
in virtù di deliberazione n. 1 /02 del 24.05.2002 della Conferenza dei  
Sindaci e Presidenti delle Province dell'ATO2 Lazio Centrale-Roma

### **E**

**Il Comune di Roma** in persona del dott. Angelo Marinetti dirigente  
della II° U.O. del XV° Dipartimento che interviene in virtù della  
delibera della Giunta n. 433 del 23 luglio 2002 ed ai sensi dell'art. 34  
dello Statuto del Comune di Roma

### **E**

**ACEA S.p.A.**, con sede in Roma – P.le Ostiense n. 2 C.F. /P.IVA  
05394801004, nelle persone del Presidente Fulvio Vento e  
dell'Amministratore Delegato Paolo Cuccia  
tutte congiuntamente definite "le Parti" ovvero "i Soci"

### **PREMESSO**

La legge n.36 del 5.1.1994 (cosiddetta legge Galli) disciplina il  
settore idrico ha previsto l'individuazione di Ambiti Territoriali Ottimali  
nei quali affidare ad un unico soggetto gestore il Servizio Idrico

Integrato.

Per quanto riguarda la Regione Lazio l'attuazione della legge Galli è stata disciplinata dalla legge Regionale 22 Gennaio 1996 n.6, recentemente modificata dalla legge Regionale n.14 del 16.2.2000, che nell'art.2 ha definito in numero di cinque gli Ambiti Territoriali Ottimali della regione Lazio individuandone i rispettivi territori di competenza ed ha previsto, all'art.4, le modalità di cooperazione tra i vari Enti locali appartenenti all'ambito.

Per la gestione dell'Ambito Territoriale Ottimale la legge regionale ha contemplato la stipula tra gli Enti di una "Convenzione di Cooperazione" definita sulla base di uno schema tipo, delineandone i contenuti essenziali.

Nell'Ambito Territoriale Ottimale in cui è ricompreso il Comune di Roma, denominato Ambito Territoriale Ottimale n. 2, Lazio Centrale – Roma (di seguito anche "ATO 2"), è stata costituita la relativa Autorità d'Ambito ed è stata scelta la forma convenzionale quale modalità di cooperazione degli Enti Locali.

La Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti dell'ATO 2, nell'adunanza del 30 Ottobre 1996, ha approvato lo schema di Convenzione di Cooperazione, apportando al testo della Convenzione tipo allegata alla legge regionale le opportune integrazioni e delegando la Provincia di Roma al coordinamento del suddetto testo.

I Comuni ricadenti nell'ATO 2 e la Provincia di Roma, hanno quindi approvato nei rispettivi Consigli la Convenzione di Cooperazione, regolante per l'appunto i rapporti dei comuni e delle province (Roma,

Viterbo e Frosinone) appartenenti all'ATO2 al fine di organizzare il Servizio Idrico Integrato, autorizzandone la stipula da parte degli organi rappresentativi dell'ente.

Le relative delibere di approvazione degli Enti locali sono state pubblicate nei relativi albi pretori, secondo quanto previsto dalla legge n.142/90, nel corso dell'anno 1997 e la Convenzione di Cooperazione è stata sottoscritta in data 9.7.1997;

Per quanto riguarda la forma di gestione del Servizio Idrico Integrato, l'art. 12 della Convenzione di Cooperazione dispone al I comma che "In applicazione della Legge 8.6.1990 n. 142, e nello specifico ai sensi dell'art. 22, comma III, lettera e), per la gestione del servizio idrico integrato si adotta la forma della Società per Azioni a prevalente capitale pubblico locale, espressione degli enti locali ricadenti nell'ambito" e al II comma che "Alla Società di cui al comma I del presente articolo si perverrà attraverso la trasformazione in Società per Azioni a prevalente capitale pubblico locale dell'attuale Azienda Speciale del Comune di Roma A.C.E.A."

Con deliberazione Consigliare n. 29 del 17.3.1997 il Comune di Roma disponeva la trasformazione dell'Azienda speciale A.C.E.A. - Azienda Comunale Energia & Ambiente, in Società per azioni a prevalente capitale pubblico locale per la gestione di pubblici servizi, ai sensi dell'art.22, comma terzo, lett. e) legge 8 giugno 1990 n. 142.

Successivamente il Comune di Roma e A.M.A., per atto notaio Matilde Atlante del 29.9.1997, Rep. 8015, Racc. 4158, costituivano ACEA S.p.A., ai sensi della normativa suindicata, per la gestione dei servizi

pubblici locali.

Con la medesima deliberazione n. 29 del 17.3.1997 il Comune di Roma affidava ad ACEA S.p.A., nell'ambito del proprio territorio, i servizi idrici potabili ed accessori, di fognatura e di depurazione, con relativa concessione dei beni demaniali strumentali all'esercizio del servizio, autorizzando, con successiva deliberazione di Giunta n. 5183 del 29.12.1998, la stipula di apposito contratto di servizio, volto a disciplinare l'aspetto quali-quantitativo dello svolgimento del servizio medesimo.

In seguito alla Deliberazione del Consiglio Comunale di Roma n.305 del 18.12.1998, ACEA S.p.A. è stata quotata in borsa ed il 49% delle azioni sono state oggetto di offerta globale, tra cui un'offerta pubblica di vendita, con acquisto da parte del mercato degli investitori, con una tranche riservata agli enti locali facenti parte dell'ATO 2.

ACEA S.p.A., in ottemperanza alle disposizioni del D.Lgs.vo n. 79/99 (cosiddetto Decreto Bersani) ha portato a termine una ristrutturazione organizzativa basata sullo sviluppo del modello societario di gruppo, con conseguente riassetto generale su base societaria di quanto in precedenza strutturato su base divisionale.

In tale contesto ACEA S.p.A. anche al fine di conseguire la netta separazione contabile dell'altro servizio di primaria importanza per l'Azienda, ha costituito ACEA ATO2 S.p.A., scorporando il relativo ramo idrico aziendale.

Lo statuto societario di ACEA ATO2 S.p.A. prevede espressamente la partecipazione al capitale sociale degli Enti locali appartenenti

all'ATO2.

In data 26.11.1999 si è tenuta presso la sede della Provincia di Roma la Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti dell'ATO2 e l'Assemblea ha deliberato, all'unanimità dei presenti, di "prendere atto e riconoscere che ACEA S.p.A., quale risulta attualmente dalla trasformazione dell'Azienda speciale A.C.E.A. - Azienda Comunale Energia & Ambiente, in Società per azioni a prevalente capitale pubblico locale per la gestione di pubblici servizi, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.22, comma III, lettera e) della Legge n.142/90, soddisfa tutte le condizioni e possiede tutti i requisiti previsti dall'art.12 della Convenzione di cooperazione ed, in attuazione di quest'ultima disposizione, conferma ACEA S.p.A. quale soggetto affidatario della gestione del Sistema Idrico Integrato nell'ATO2 Lazio Centrale-Roma". La Conferenza dei Sindaci e Presidenti dell'ATO 2 ha altresì preso atto del processo che porterà allo scorporo del ramo idrico di ACEA S.p.A. che espleta il servizio idrico potabile, di depurazione e parte di quello di fognatura nell'ambito dei comuni di Roma e Fiumicino, nonché del conferimento degli stessi servizi alla società di scopo ACEA ATO2 S.p.A.

La stessa Conferenza ha deliberato inoltre "di confermare a favore di ACEA S.p.A., per le ragioni espresse in premessa, il ruolo di soggetto gestore del Servizio Idrico Integrato nell'ATO 2 Lazio Centrale-Roma per il tramite della stessa ACEA ATO2 S.p.A., la quale provvederà ad attivare un aumento di capitale riservato agli Enti Locali facenti parte dell'ATO 2 medesimo.

In tale sede gli Enti locali hanno deciso le modalità di partecipazione alla costituenda società, prevedendo una revisione dello Statuto, diretta a riservare alle minoranze i diritti e le prerogative previsti dalla legge n.58/98, c.d. Legge Draghi, nonché la stipula di appositi patti parasociali, diretti a garantire un effettiva ed attiva partecipazione della minoranza alla gestione della società ACEA ATO2 S.p.A., anche attraverso la presenza di rappresentanti della minoranza nel Consiglio di Amministrazione e nel Collegio Sindacale;

Successivamente la Conferenza dei Sindaci e Presidenti dell'ATO2 del 24 maggio 2002, ad integrazione della deliberazione n.1/99 ha previsto una specifica modalità di partecipazione degli Enti Locali facenti parte di ATO 2 al capitale sociale di ACEA ATO 2 S.p.A. ed, in particolare, l'acquisto da parte di ciascun Comune facente parte dell'ATO medesimo di una azione di ACEA ATO2 S.p.A., tramite un apposito aumento di capitale.

La medesima deliberazione ha altresì previsto che ACEA ATO 2 S.p.A. corrisponderà un canone nella misura che sarà indicata nel piano d'ambito.

ACEA S.p.A. dichiara e garantisce di essere esclusiva detentrica del 100% del capitale sociale di ACEA ATO2 S.p.A. (qui di seguito indicata anche come la "Società") con sede legale in Roma, Piazzale Ostiense n.2, Capitale sociale Euro 350.000.000,00 Codice Fiscale e Partita IVA 05848061007, e che le azioni sono libere da qualsiasi vincolo e sono liberamente disponibili e non esistono pattuizioni relative ad esse, generiche o specifiche, che

impediscano la stipulazione del presente accordo e che il bilancio di ATO2 S.p.A. è certificato a norma di legge.

Il Comune di Roma dichiara e garantisce di possedere, così come legittimamente possiede, il 50,999% del capitale sociale di ACEA S.p.A.;

ACEA ATO2 S.p.A., a seguito del conferimento del ramo idrico già di ACEA S.p.A., ha dichiarato e garantisce di essere una delle principali aziende per la gestione di servizi idrici ed è dotata del know-how necessario, delle strutture, del personale e delle capacità finanziarie per la gestione del servizio idrico dell'ATO2 Lazio Centrale – Roma così come individuato dalla legge della Regione Lazio n. 6/96 e successive modificazioni;

Con il presente Patto Parasociale (di seguito il "Patto"), le Parti, in vista dell'acquisto da parte dei Comuni facenti parte dell'Ambito Territoriale Ottimale ATO2 Lazio Centrale-Roma, di una quota azionaria della società di gestione ACEA ATO2 S.p.A., e dell'inizio della gestione da parte della medesima società del Servizio Idrico Integrato nell'ATO 2, intendono regolare di comune accordo ed in modo concertato l'esercizio dei rispettivi diritti sociali all'interno di ACEA ATO2 S.p.A., avendo riguardo all'autonomia gestionale, alla capacità imprenditoriale ed alla redditività della medesima società.

Le parti convengono sull'opportunità di affidare al Gestore, o ad altre società controllate da ACEA S.p.A., la gestione di altri servizi pubblici, oltre a quello idrico, anche se non estesi all'intero Ambito Territoriale Ottimale, ai sensi dell'art.12, comma 4, legge n.36/94,

nonché di valorizzare le realtà produttive locali per attività connesse e/o complementari alla gestione del Servizio Idrico Integrato o degli altri servizi gestiti dal Gruppo ACEA nel medesimo Ambito Territoriale, nel rispetto della normativa vigente e dell'interesse pubblico tutelato dai Comuni.

**TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E STIPULA QUANTO  
SEGUE**

**ART.1 Premesse**

**1.1** - Le premesse che precedono costituiscono, unitamente agli allegati, parte integrante ed essenziale del presente Contratto Parasociale, con forza e valore di patto tra le Parti.

**ART.2 Oggetto e sede sociale**

**2.1** - ACEA ATO2 S.p.A. è una Società per azioni di diritto italiano avente per oggetto la gestione del servizio idrico integrato, costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue.

**2.2** - La sede legale di ACEA ATO2 S.p.A. è in Roma, Piazzale Ostiense n.2. La società potrà eventualmente istituire sedi secondarie.

**2.3** - ACEA ATO2 S.p.A. gestirà il Servizio Idrico Integrato nell'ATO 2 alle condizioni previste nella relativa Convenzione di Gestione. ACEA ATO2 S.p.A. riconoscerà a ciascun comune del medesimo Ambito Territoriale un canone di concessione nella misura precisata nel

piano d'ambito e/o nella Convenzione di gestione.

### **ART.3 Capitale Sociale**

**3.1** - Il capitale della società è al 28 luglio 2002 pari a Euro 350.000.000,00 interamente di proprietà di ACEA S.p.A.

**3.2** – Lo Statuto di ACEA ATO2 S.p.A. prevede la possibilità dell'acquisto della qualità di socio da parte degli Enti Locali facenti parte dell'ATO 2.

**3.3** I singoli Comuni facenti parte dell'ATO2 e la Provincia di Roma diverranno azionisti di ACEA ATO2 – Gruppo ACEA S.p.A., procedendo all'acquisizione di una azione della suddetta società al valore di libro mediante un apposito aumento di capitale.

### **ART.4 Modifiche statutarie**

**4.1** – Le parti si impegnano, anche ai sensi dell'art.1381 cod. civ., a far sì che, successivamente all'acquisizione delle azioni da parte dei Comuni dell'ATO 2 vengano deliberate, in sede di Assemblea Straordinaria, tutte le modifiche allo statuto di ACEA ATO2 S.p.A., che si rendano necessarie per l'attuazione di quanto stabilito nei presenti Patti Parasociali.

### **ORGANI SOCIETARI**

#### **ART.5 Assemblea – Patto di sindacato**

**5.1** – L'assemblea eserciterà i poteri ad essa attribuiti dalla legge e dallo Statuto Sociale.

**5.2** – I Comuni facenti parte dell'ATO 2, ad esclusione del Comune di Roma, e la Provincia di Roma (di seguito anche "la minoranza"), perfezioneranno un patto di sindacato di voto che garantisca

l'espressione unitaria del voto, da parte dei medesimi Comuni facenti parti dell'ATO 2, nelle assemblee ordinarie e straordinarie di ACEA ATO2 S.p.A., designando come rappresentante il Presidente della Provincia di Roma.

**5.3** - ACEA ed il Comune di Roma riconosceranno piena efficacia al patto di sindacato di voto, e la piena legittimazione del Presidente della Provincia di Roma, ad esprimere unitariamente il voto quale rappresentante dei medesimi Comuni in sede di assemblea ordinaria e straordinaria di ACEA ATO2 S.p.A..

**5.4** - Le parti inoltre si danno atto e riconoscono che qualsiasi deliberazione in merito all'eventuale quotazione in borsa della società stessa, ovvero per operazioni di scissioni, fusioni e scorpori di rami d'azienda afferenti ad ATO 2 sarà adottata con le maggioranze previste dalla legge o in statuto e in ogni caso con il voto favorevole della minoranza, così come rappresentata dal Presidente della Provincia di Roma ed espresso ai sensi del patto di sindacato di voto di cui al comma precedente.

#### **ART.6 Consiglio di Amministrazione**

**6.1** – Il Consiglio di Amministrazione della Società sarà composto da otto membri, di cui cinque membri designati da ACEA S.p.A., un membro dalla Provincia di Roma, un membro congiuntamente dai Comuni di ATO 2, ed un membro dal Comune di Roma.

**6.2** – Il Consiglio di Amministrazione delibererà a maggioranza assoluta dei suoi membri. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente che terrà anche conto degli interessi della minoranza.

**6.3** – La composizione del Consiglio di Amministrazione sarà oggetto di modifica statutaria di ACEA ATO2 S.p.A.

**6.4** – I nominativi dei candidati alla carica di Consigliere di Amministrazione dovranno essere scelti tra soggetti in possesso di adeguate caratteristiche di professionalità e di esperienza.

**6.5** – Nel caso di dimissioni, morte, decadenza dall'incarico o incapacità di uno dei membri del Consiglio di amministrazione, in qualunque momento e per qualsivoglia causa verificatasi, la designazione del nuovo componente spetterà al socio che aveva proceduto alla sua originaria designazione;

**6.6** – Il Presidente del Consiglio di Amministrazione sarà scelto tra i consiglieri designati da ACEA S.p.A. e svolgerà funzioni di legale rappresentanza e tutte quelle di ordinaria e straordinaria Amministrazione che saranno delegate dal Consiglio di Amministrazione

**6.7** – Il Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione sarà il consigliere designato dalla Provincia di Roma.

**6.8** – Il Consiglio di Amministrazione opererà con i più ampi poteri previsti dalla legge e dallo Statuto Sociale.

**6.9** – Il Consiglio di Amministrazione dovrà garantire che i soci di ACEA ATO 2 S.p.A. ricevano puntualmente le informazioni richieste sugli elementi industriali, commerciali, economici, patrimoniali e gestionali delle attività sociali.

## **ART. 7 Collegio Sindacale**

**7.1** - Il Collegio sindacale è composto di tre membri effettivi e di due

supplenti, di cui due effettivi ed uno supplente designati da ACEA S.p.A. ed un membro effettivo ed un membro supplente espressione della minoranza.

**7.2** - ACEA S.p.A. designerà il Presidente del Collegio sindacale.

**7.3** - I membri del Collegio sindacale dovranno essere iscritti nel registro dei revisori contabili e non dovranno avere rapporti di lavoro subordinato con i soci.

#### **ART. 8 Garanzie per i soci di minoranza**

**8.1** - Le parti convengono che alla Provincia in rappresentanza dei Comuni dell'ATO 2 o direttamente ai Comuni medesimi competano i seguenti diritti e facoltà, i cui contenuti saranno riportati, qualora consentito dalla vigente normativa, nello statuto di ACEA ATO2 S.p.A.:

- Gli organi societari preposti convocheranno l'assemblea di ACEA ATO2 S.p.A., entro trenta giorni, quando ne faccia richiesta la Provincia di Roma, in persona del suo Presidente, in qualità di rappresentante dei Comuni dell'ATO 2, secondo le modalità precisate nel patto di sindacato di cui all'art.5 del presente accordo, e nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare.
- I Comuni dell'ATO 2, soci di ACEA ATO2 S.p.A., avranno diritto di prendere visione di tutti gli atti depositati presso la sede sociale per assemblee già convocate e di ottenerne copia a proprie spese.
- Ogni Comune socio di ACEA ATO2 S.p.A. potrà denunciare i fatti che ritiene censurabili al collegio sindacale, il quale dovrà tener

conto della denuncia nella relazione all'assemblea. Se la denuncia è fatta dalla Provincia di Roma, in persona del suo Presidente, in qualità di rappresentante dei Comuni dell'ATO 2, secondo le modalità precisate nel patto di sindacato di cui all'art.5 del presente accordo, il collegio sindacale deve indagare senza ritardo sui fatti denunciati e presentare le sue conclusioni ed eventuali proposte all'assemblea, convocando immediatamente la medesima se la denuncia appare fondata e vi è urgente necessità di provvedere;

la Provincia di Roma, in persona del suo Presidente, in qualità di rappresentante dei Comuni dell'ATO 2, secondo le modalità precisate nel patto di sindacato di cui all'art.5 del presente accordo, può esercitare l'azione sociale di responsabilità contro gli amministratori, i sindaci ed i direttori generali, nei modi previsti dalla vigente normativa.

- Gli azionisti dissenzienti dalle deliberazioni di fusione o di scissione che comportino l'assegnazione di azioni hanno diritto di recedere ai sensi dell'articolo 2437 del codice civile.

#### **ART.9 Durata del presente patto parasociale**

**9.1** - Il presente Patto Parasociale è efficace a decorrere dalla data di sottoscrizione e rimarrà in vigore per un periodo pari alla durata della gestione del servizio idrico integrato da parte di ACEA ATO 2 S.p.A..

#### **ART.10 Comitato di consultazione e vigilanza**

**10.1** - Le Parti si impegnano a costituire un Comitato permanente di consultazione (il "Comitato") composto dai rispettivi rappresentanti

autorizzati che avrà il compito di verificare l'andamento del servizio.

**10.2** - In particolare il Comitato sarà composto da un rappresentante della Provincia di Roma, tre rappresentanti dei Comuni facenti parte dell'ATO, un rappresentante del Comune di Roma; tre rappresentanti di ACEA S.p.A.; il rappresentante della Provincia e quello del Comune svolgeranno a rotazione e per la durata di 1 anno ciascuno le funzioni di Presidente. In prima attuazione il Presidente sarà il rappresentante della Provincia.

**10.3** - Il Comitato riferirà alle Parti ed ai vertici della società ACEA ATO 2 S.p.A., segnalando eventuali carenze o disfunzioni del servizio, suggerendo le possibili soluzioni.

**10.4** - Il Comitato sarà chiamato a rendere il parere in ordine ad una eventuale articolazione territoriale della gestione del servizio idrico integrato e potrà anche raccogliere proposte e osservazioni dai sindaci dei comuni interessati.

**10.5** - I componenti del Comitato firmeranno uno specifico impegno di riservatezza relativo a tutte le informazioni di cui verranno a conoscenza nell'ambito dell'incarico.

#### **ART. 11 Legge applicabile e foro competente**

**11.1** - Il presente Accordo è disciplinato dalla legge della Repubblica Italiana.

**11.2** - Nel caso in cui una qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le Parti in relazione al presente Patto, ciascuna Parte comunicherà alle altre i propri motivi di contestazione, precisandone la natura, l'oggetto ed ogni possibile soluzione alternativa.

**11.3** - Entro il termine di 30 (trenta) giorni dall'invio della prima comunicazione dalla Parte più diligente, i rappresentanti delle parti appositamente nominati si incontreranno al fine di compiere ogni possibile sforzo per comporre amichevolmente la controversia.

**11.4** - In caso di mancato accordo, ogni e qualsiasi controversia inerente il presente Patto Parasociale sarà devoluta ad un collegio arbitrale composto da cinque membri uno nominato da ciascuna parte, uno nominato dal Presidente della Camera di Commercio ed uno dal Presidente del Tribunale di Roma, con funzioni di Presidente;

#### **ART.12 Riservatezza**

**12.1** - Le Parti si impegnano, nei limiti della normativa vigente, a trattare con riservatezza e per un periodo di tempo illimitato, tutte le notizie ed informazioni relative alle altre parti, di cui sono venute a conoscenza in occasione della stipula o attuazione del presente Patto Parasociale ed, in ogni caso, in occasione della loro partecipazione ad ACEA ATO 2 S.p.A., ed ad adottare ogni misura idonea ad impedirne la comunicazione e/o diffusione non espressamente autorizzate.

#### **ART.13 Comunicazioni**

**13.1** - Qualsiasi comunicazione tra le Parti derivante, collegata o connessa al presente Patto dovrà essere effettuata per iscritto e si intenderà validamente eseguita solo se inviata a mezzo raccomandata A.R., eventualmente anticipata via fax, al domicilio delle Parti come qui di seguito indicato:

Provincia di Roma

via IV Novembre, 119a 00187 Roma

Comune di Roma

Assessorato al Bilancio del Comune di Roma

piazza del Campidoglio, 1 00186 Roma

ACEA S.p.A.

piazzale Ostiense, 2 00154 Roma

**13.2** - Ogni modifica al domicilio delle Parti, come sopra indicato, dovrà essere comunicata all'altra Parte.

**Art. 14 Modifiche ed invalidità parziale**

**14.1** - Eventuali modifiche al presente Patto Parasociale dovranno essere concordate tra le parti e stipulate per iscritto.

**14.2** - L'eventuale nullità, annullabilità o altra causa di invalidità di una o più clausole del presente Patto Parasociale non comporterà l'invalidità dell'intero accordo e qualora interessi disposizioni contrattuali essenziali per la vigenza ed esecuzione del Patto, è fatto espresso obbligo alle parti di negoziare in buona fede nuove clausole in sostituzione di quelle nulle o annullate.

**14.3** - Le Parti si danno reciprocamente atto che il presente Accordo è stato sottoscritto in Roma in data 30 luglio 2002, in n.3 originali di pari valore di cui uno per ciascuna delle Parti.

FIRMATO

Per l'Aceea spa

Il Presidente

Fulvio Vento

L'Amministratore Delegato

Paolo Cuccia

Per il Comune di Roma  
il Dirigente Angelo Marinetti

Per la Provincia di Roma  
Il Presidente Silvano Motta

Segreteria Tecnico Operativa  
ATO2 Lazio Centrale-Roma



Segreteria Tecnico Operativa  
ATO2 Lazio Centrale-Roma



## SINDACATO DI VOTO

Tra

- i comuni di:

Affile, Agosta, Albano Laziale, Allumiere, Anguillara Sabazia, Anticoli Corrado, Arcinazzo Romano, Ardea, Ariccia, Arsoli, Artena, Bellegra, Bracciano, Camerata Nuova, Canale Monterano, Canterano, Capena, Capranica Prenestina, Carpineto Romano, Casape, Castel Gandolfo, Castel Madama, Castel San Pietro Romano, Castelnuovo di Porto, Cave, Cerreto Laziale, Cervara di Roma, Cerveteri, Ciampino, Ciciliano, Cineto Romano, Civitavecchia, Civitella San Paolo, Colferro, Colonna, Fiano Romano, Filacciano, Filettino, Fiumicino, Formello, Frascati, Galliciano nel Lazio, Gavigliano, Genazzano, Genzano di Roma, Gerano, Gorga, Grottaferrata, Guidonia Montecelio, Jenne, Labico, Ladispoli, Lanuvio, Lariano, Licenza, Mandela, Manziana, Marano Equo, Marcellina, Marino, Mentana, Monte Porzio Catone, Montecompatri, Montelanico, Monterotondo, Morlupo, Nazzano, Nemi, Olevano Romano, Oriolo Romano, Palestrina, Percile, Pisoniano, Poli, Pomezia, Ponzano Romano, Riano, Rignano Flaminio, Riofreddo, Rocca Canterano, Rocca di Cave, Rocca di Papa, Rocca Priora, Rocca Santo Stefano, Roccagiovine, Roiate, Roviano, Sacrofano, Sambuci, San Cesareo, San Gregorio da Sassola, San Polo dei Cavalieri, San Vito Romano, Santa Marinella, Sant'Angelo Romano, Sant'Oreste, Saracinesco, Segni, Subiaco, Tivoli, Tolfa, Torrita Tiberina, Trevi nel Lazio, Trevignano Romano, Vallepietra, Valmontone, Vejano, Velletri, Vicovaro, Zagarolo e la Provincia di Roma

tutti ricompresi nell'Ambito Territoriale Ottimale 2 Lazio Centrale – Roma,

più oltre denominato ATO 2, con esclusione del Comune di Roma, così come individuato dall'articolo 2 della Legge Regionale 22 gennaio 1996 n. 6 e poi modificato dalla Legge Regionale n. 31 del 4 novembre 1999 e di seguito brevemente denominati anche "enti"

### **PREMESSO**

- che gli enti stipulanti il presente accordo hanno deliberato di partecipare al capitale sociale della società ACEA ATO2 S.p.A. ai sensi dell'art. 22 lett. e) L. 142/90 per la gestione del Servizio Idrico integrato dell'Ambito Territoriale Ottimale 2 Lazio Centrale Roma;
- che, inoltre, gli stessi enti hanno stipulato con l'ACEA S.p.A. ed il Comune di Roma un patto parasociale diretto a garantire la loro effettiva ed attiva partecipazione alla gestione della ACEA ATO2 S.p.A.;
- che è intenzione degli enti sottoscrittori del presente accordo di disciplinare e coordinare le modalità di espressione del voto all'interno della compagine sociale, per il raggiungimento dello scopo comune, nonché di disciplinare la circolazione delle azioni, anche in vista della effettiva realizzazione delle previsioni di cui al patto parasociale sottoscritto tra gli enti firmatari del presente accordo, l'ACEA S.p.A. ed il Comune di Roma; tanto premesso, gli enti come sopra meglio individuati stipulano e convengono quanto segue.

### **1) PREMESSE**

Le premesse formano parte integrale e sostanziale del presente patto.

### **2) SINDACATO DI BLOCCO E DI VOTO**

1. Fra i sottoscrittori del presente accordo viene costituito un sindacato di blocco delle azioni stesse al quale detti sottoscrittori apportano i certificati

azionari così ottenuti.

2. Viene altresì stipulato un sindacato di voto in forza del quale i membri si impegnano a conferire, per ciascuna assemblea ordinaria e straordinaria di ACEA ATO2 S.p.A., mandato collettivo al Presidente del Sindacato affinché voti in conformità all'orientamento di volta in volta stabilito in seno alle riunioni della Direzione.

Il Sindacato avrà sede presso la Provincia di Roma in Roma, ed è regolato come segue.

3. Per espressa volontà degli Enti sottoscrittori del presente accordo, i patti di cui ai precedenti nn. 1 e 2 avranno durata pari al termine di validità della concessione in gestione del Servizio Idrico Integrato da parte dell'Autorità d'Ambito dell'ATO2 alla ACEA ATO2 S.p.A., in ragione della opportunità che, all'interno della Società di Gestione, gli Enti conferenti il servizio mantengano un indirizzo unitario anche a tutela delle finalità pubbliche di cui sono espressione.

4. I partecipanti si impegnano a non vendere o cedere sotto qualsiasi forma le azioni da essi vincolate in sindacato, nonché quelle che dovessero ad essi derivare dalle azioni stesse per assegnazioni gratuite o per aumenti di capitale a pagamento o per conversione in azioni di obbligazioni convertibili emesse dalla ACEA ATO2 e da essi sottoscritte, né ad iniziare per esse trattative di vendita, nemmeno a termine, per tutta la durata del Sindacato stesso.

### **3) DEPOSITO ED AMMINISTRAZIONE.**

1. Le azioni costituite in sindacato vengono depositate presso la Provincia di Roma, la quale provvederà alla custodia in singoli dossier intestati a

ciascun partecipante e le amministrerà.

Qualsiasi movimento delle azioni sindacate non potrà avere luogo se non con istruzioni congiunte del partecipante titolare e del Presidente la Direzione del Sindacato.

2. I partecipanti si obbligano, in caso di aumento di capitale della ACEA ATO2 SpA mediante emissione gratuita di azioni ordinarie e/o di obbligazioni convertibili in azioni ordinarie, a vincolare in sindacato le nuove azioni spettanti a quelle da essi già vincolate in sindacato.

In caso di emissione a pagamento di azioni ordinarie e/o di obbligazioni convertibili in azioni ordinarie, i "partecipanti" si obbligano ad apportare al "Sindacato" le nuove azioni sottoscritte in esercizio dell'opzione spettante alle azioni già vincolate in sindacato.

Ove uno o più partecipanti intendano cedere diritti a pagamento agli altri partecipanti, essi dovranno darne notizia nella riunione della Direzione che sarà convocata a norma del successivo art. 4.4, offrendo contestualmente i relativi diritti pro-quota agli altri partecipanti.

La Direzione del Sindacato avrà cura di accertare di volta in volta l'orientamento degli enti per quanto riguarda il loro intervento nel caso che la ACEA ATO2 S.P.A. effettui operazioni sul capitale mediante emissioni di azioni di categorie diverse da quelle ordinarie od offra in opzione ai propri azionisti azioni di società del proprio portafoglio, e la Direzione stessa si adoprerà per concordare, per quanto possibile, una comune linea di condotta tra gli enti medesimi.

3. L'ammissione di nuovi partecipanti al Sindacato dovrà essere deliberata dalla Direzione all'unanimità.

L'ammissione resta comunque subordinata alla previa accettazione incondizionata del nuovo partecipante di tutto quanto stabilito nel presente atto.

#### **4) ORGANI DEL SINDACATO.**

1. Il Sindacato è gestito da una Direzione formata:
  - a. dal Presidente del Sindacato, indicato nel Presidente della Provincia di Roma;
  - b. dalla Direzione, composta da tanti membri quanti sono i partecipanti al Sindacato.
2. La Direzione del Sindacato dura in carica per tutta la durata del Sindacato ed avrà sede presso il domicilio del Presidente.
3. In caso di assenza o impedimento del Presidente, questi è sostituito dal membro della Direzione più anziano di età.
4. La Direzione si riunisce per iniziativa del Presidente, oppure per espressa richiesta, formulata a mezzo raccomandata indirizzata al Presidente e contenente gli argomenti proposti all'ordine del giorno, da parte di tanti membri che rappresentino 1/5 dei partecipanti al Sindacato. La convocazione deve essere fatta dal Presidente a mezzo lettera raccomandata a/r o via fax, almeno 10 giorni prima della riunione.

Ai fini della validità e tempestività della convocazione farà fede il timbro postale di spedizione della raccomandata o il rapporto positivo di inoltra fax.
5. L'avviso di convocazione dovrà contenere gli argomenti posti all'ordine del giorno.

La Direzione del Sindacato, se ritenuto necessario, procede alla nomina di un Segretario, anche al di fuori dei propri componenti, per la redazione e

custodia della documentazione riguardante tutti gli atti e decisioni del "Sindacato". Il Segretario provvede anche a diramare gli avvisi di convocazione delle riunioni della Direzione.

6. Se il Segretario non viene nominato, i suoi compiti verranno assolti a cura del Presidente.

7. Salvo che non si tratti già di un suo membro, il Presidente del Sindacato può invitare il Presidente del CdA dell'ACEA ATO2S.p.A. a partecipare alle riunioni della Direzione, senza diritto di voto.

8. Delle riunioni della Direzione del Sindacato si provvederà a redigere, su apposito registro numerato progressivamente, un sommario verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

#### **5) COMPITI DELLA DIREZIONE.**

1. Sono compiti della Direzione del Sindacato:

- a. la valutazione dei risultati interinali ed annuali della ACEA ATO2 SpA;
- b. l'esame della politica dei nuovi investimenti della ACEA ATO2 SpA, nonché delle proposte relative all'acquisto o al realizzo di partecipazioni o di altri beni patrimoniali di rilevante entità;
- c. l'esame delle proposte di variazioni del capitale della ACEA ATO2 SpA, anche mediante emissioni di obbligazioni convertibili, e di offerta in opzione agli azionisti di titoli in portafoglio della Società;
- d. l'esame delle proposte di variazione dello statuto della ACEA ATO2 SpA e, in genere, delle proposte su argomenti di competenza dell'assemblea dei soci, sia in sede ordinaria che

straordinaria;

- e. la proposta relativa alla determinazione del numero complessivo degli amministratori;
- f. la designazione delle persone che verranno chiamate a coprire le cariche di Presidente e/o amministratori delegati della ACEA ATO2 SpA, nonché delle persone che la Direzione ritenesse eventualmente di proporre per l'elezione ad amministratori ed anche in rappresentanza di altri gruppi azionari non partecipanti alla sottoscrizione del presente patto;
- g. la designazione dei membri del comitato esecutivo della ACEA ATO2, ove esista;
- h. la designazione dei membri del collegio sindacale da proporre per la nomina degli azionisti;
- i. la stipulazione, da parte della ACEA ATO2 SpA, di accordi di sindacato relativi a società nel suo portafoglio;
- j. ogni altra materia connessa e/o dipendente dall'attività posta in essere dalla ACEA ATO2 SpA.

3. Le riunioni del Sindacato sono validamente costituite quale che sia il numero dei membri partecipanti, prescindendo dalla quota di capitale sociale di ACEA ATO2 S.p.A. dagli stessi rappresentata.

La Direzione delibera a maggioranza dei presenti, indipendentemente dalla quota di capitale sociale di ACEA ATO2 S.p.A. dagli stessi rappresentata.

Le deliberazioni della Direzione, prese in conformità del presente accordo, vincolano tutti gli enti, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Le deliberazioni che non sono prese in conformità del presente accordo

possono essere impugnate dagli enti assenti o dissenzienti nel termine di trenta giorni dalla data della deliberazione.

L'annullamento della deliberazione non potrà aver luogo, se la deliberazione impugnata è sostituita con altra presa in conformità del presente accordo.

Un membro che non abbia la possibilità di partecipare alla riunione potrà delegare altro membro della Direzione con comunicazione scritta al Presidente del Sindacato.

Un membro non potrà rappresentare più di un altro membro.

#### **6) COMPITI DEL PRESIDENTE.**

Il Presidente del Sindacato è organo esecutivo delle volontà espresse in seno alla Direzione.

In aggiunta ai compiti riconosciutigli ai sensi degli articoli precedenti, il Presidente riceve le deleghe dai membri della Direzione ed esercita il diritto di voto in conformità con le decisioni assunte dalla Direzione stessa, in seno alle assemblee ordinarie e straordinarie dell' ACEA ATO2 S.p.A. .

Al Presidente è conferita la rappresentanza legale e processuale del Sindacato.

#### **7) INADEMPIMENTO**

Il mancato rispetto delle obbligazioni assunte sub 2.2 e 2.4 del presente accordo comporterà l'obbligo per l'inadempiente di corrispondere, in favore del Sindacato, una penale pari a €1.000,00 (mille/00 Euro), che potrà essere utilizzata per le spese di gestione del Sindacato, ovvero ripartita tra gli Enti partecipanti, salvo il diritto al risarcimento del maggior danno e salva la facoltà, rimessa alla Direzione, di espellere l'inadempiente.

La sanzione verrà comminata dal Presidente e comunicata all'interessato,

nonché agli altri partecipanti, a mezzo raccomandata.

### 8) DOMICILIO DELLE PARTI

Ai fini del presente atto, le parti eleggono domicilio come segue (indicare anche n. fax):

AFFILE

.....

Tutte le comunicazioni e/o notificazioni dovranno essere inviate al domicilio eletto ed ogni variazione di domicilio, per essere efficace, dovrà essere comunicata al Presidente a mezzo di raccomandata a/r.

La variazione di domicilio avrà effetto decorsi 5 giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al precedente comma.

**Comune**

***f/to il Sindaco***

AFFILE

Delib. di C.C. n.                      del

.....

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c. vengono sottoscritti specificamente i seguenti articoli: 2 (incedibilità delle azioni); 3 (deposito ed amministrazione azioni); 6 (rappresentanza); 7 (inadempimento).

**Comune**

***f/to il Sindaco***

AFFILE

.....

Segreteria Tecnico Operativa  
ATO2 Lazio Centrale-Roma



MARCELLO CARDI  
AVVOCATO

Segreteria Tecnico Operativa  
ATO2 Lazio Centrale-Roma

Segreteria Tecnico Operativa ATO2 Lazio Centrale-Roma	
PROT.	494-14
Del	3/4/14

AP

Roma, 27 marzo 2014

Spett.le  
STO ATO 2  
Via Cesare Pascarella, 31  
00153 Roma

**Oggetto:** parere sulla vigenza del Patto Parasociale e del Sindacato di Voto relativi ad ACEA ATO 2 ed eventuali relative procedure di rinnovo.

### 1. Richiesta del parere

La Segreteria Tecnico Operativa della Conferenza dell'ATO 2 mi chiede un parere volto a chiarire se siano ancora vigenti il Patto Parasociale e il Sindacato di Voto di ACEA ATO 2 e, per l'ipotesi di una risposta negativa, se ciò abbia conseguenze sulle ultime nomine e quali siano le relative procedure di rinnovo.

\* \* \*

### 2. La disciplina della "governance" del servizio idrico nell'ATO 2.

Nell'ATO 2 Lazio Centrale Roma (anche solo ATO 2), l'allora Autorità d'Ambito (ora Conferenza dell'ATO2) è stata organizzata sulla base di un accordo di cooperazione tra enti locali, come all'epoca consentito dalla legge 5 gennaio 1994, n. 36.

Inoltre, per la gestione del servizio idrico integrato è stata scelta la forma della società per azioni a prevalente capitale pubblico locale,

cui si è pervenuti attraverso la trasformazione in società per azioni dell'Azienda speciale del Comune di Roma ACEA, poi ACEA ATO2 S.p.A. conferitaria del ramo idrico aziendale.

Quindi, la Conferenza dei Sindaci e Presidenti dell'ATO2 ha deciso le modalità di partecipazione alla costituenda società, prevedendo la stipula di appositi patti parasociali, diretti a garantire una effettiva ed attiva partecipazione della minoranza alla gestione della società ACEA ATO2 S.p.A., anche attraverso la presenza di rappresentanti della minoranza nel Consiglio di Amministrazione e nel Collegio Sindacale.

Il patto parasociale è stato sottoscritto il 30 luglio 2002, prevedendo, tra l'altro, che i singoli Comuni facenti parte dell'ATO2 e la Provincia di Roma sarebbero diventati azionisti di ACEA ATO2, procedendo all'acquisizione di una azione della suddetta società al valore di libro ed avrebbero stipulato un patto di sindacato di voto che garantisse l'espressione unitaria del voto da parte dei Comuni.

Patto di sindacato di voto poi effettivamente stipulato tra i Comuni dell'ATO2 e volto a prevedere, tra l'altro, un sindacato di blocco delle azioni e un sindacato di voto in forza del quale i membri si impegnavano a conferire, per ciascuna assemblea ordinaria e straordinaria di ACEA ATO2 S.p.A., mandato collettivo al Presidente del Sindacato affinché voti in conformità all'orientamento di volta in volta stabilito in seno alle riunioni della Direzione.

Entrambi i Patti, prevedevano una loro durata fino alla scadenza della gestione del servizio idrico integrato dell'ATO2 da parte di ACEA ATO 2 (art. 9 del patto parasociale e art. 2 del sindacato di voto).

### 3. La vigenza dei Patti di ATO 2

Si è detto che i sottoscrittori dei Patti avevano previsto una durata degli accordi pari alla gestione attivata, con il chiaro intento di configurare la *governance* della parte pubblica di tale gestione per l'intera sua durata.

Dopo la firma dei Patti (risalente al luglio 2002) è però intervenuta la riforma societaria del 2003, introdotta dal D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6.

Gli artt. 2341-bis e ter c.c, come inseriti dalla riforma, hanno previsto un'espressa disciplina in materia di patti parasociali.

In particolare, tali norme hanno stabilito che i patti, in qualunque forma stipulati, che, al fine di stabilizzare gli assetti proprietari o il governo della società, hanno per oggetto l'esercizio del diritto di voto nelle SpA, non possono avere durata superiore a cinque anni e si intendono stipulati per questa durata anche se le parti hanno previsto un termine maggiore.

La stessa normativa ha altresì introdotto una disciplina transitoria, stabilendo che il limite di cinque anni si applica anche ai patti stipulati prima del 01.01.2004 e a decorrere dalla medesima data.

Quindi, deve ritenersi che i Patti relativi alla partecipazione pubblica locale in ACEA ATO2 – in modo particolare il Sindacato di voto – siano scaduti nel 2009.

#### 4. Conseguenze sulle successive nomine.

La cessazione dell'efficacia dei Patti ad inizio 2009 non sembra possa avere riflessi sulle nomine dei Consiglieri di amministrazione effettuate successivamente.

Infatti, i patti parasociali (e, in particolare, i sindacati di voto) sono, nella loro composita tipologia, accordi atipici, volti a disciplinare, in via meramente obbligatoria tra i soci contraenti, il modo in cui dovrà atteggiarsi, su vari oggetti (nella specie, la nomina di amministratori societari), il loro diritto di voto in assemblea (si veda art. 5.2 patto parasociale ACEA ATO2); il vincolo che discende da tali patti opera, pertanto, su di un terreno esterno a quello dell'organizzazione della società (dal che, appunto, il loro carattere «parasociale»).

Il sindacato di voto, pertanto, da un lato non può impedire al socio stipulante di determinarsi autonomamente all'esercizio del voto in assemblea, dall'altro non può porre in discussione il corretto funzionamento dell'organo assembleare, poiché al socio non è in alcun modo impedito di optare per il non rispetto del patto di sindacato ogni qualvolta l'interesse ad un certo esito della votazione assembleare prevalga sul rischio di dover rispondere dell'inadempimento del patto (Cass. civ., sez. I, 23-11-2001, n. 14865).

Anche in vigenza del patto, l'esercizio del diritto di voto in modo contrastante con gli obblighi derivanti dall'adesione al patto, non invalida il voto ma espone il responsabile della violazione al rischio di essere chiamato dalle altre parti a risarcire i danni conseguenti al suo inadempimento (Cass. civ., sez. I, 22-03-2010, n. 6898).

In sostanza, su piano interno della società, l'Assemblea resta l'organo sovrano e le sue scelte non possono essere valutate alla luce del rispetto o meno dei patti parasociali.

### **5. Rinnovo dei patti.**

La parte più diligente potrà farsi carico di chiedere il rinnovo dei Patti.

A tal fine, sarà opportuno che la Provincia di Roma ponga la questione all'attenzione della Conferenza dei Sindaci e Presidenti dell'ATO2.

In quella sede potrà essere rinnovato il Sindacato di voto (che riguarda solo gli enti locali), autorizzando la Provincia a rinnovare il Patto parasociale con ACEA ATO 2 S.p.A.

### **5. Conclusioni**

Sulla base delle esposte considerazioni, può ritenersi che:

- i Patti relativi alla partecipazione pubblica locale in ACEA ATO2 siano scaduti il 1 gennaio 2009;
- tale intervenuta cessazione dell'efficacia dei Patti non ha riflessi sulle successive nomine deliberate dall'Assemblea;
- sta alla parte più diligente attivarsi per il loro rinnovo.

\* \* \*

Resto a disposizione per eventuali chiarimenti e/o approfondimenti.

Avv. Marcello Cardi



**A.Piotti**

---

**Da:** marcellocardi@studiocardi.it

**Inviato:** martedì 1 aprile 2014 9.24

**A:** 'A.Piotti'

**Oggetto:** Collegio sindacale

Caro Sandro,

la facoltà di nomina di due componenti del Collegio Sindacale cui facevi riferimento, è prevista dal Patto parasociale.

L'art. 7.1 stabilisce infatti che spetta alla "minoranza" (Provincia e Comuni) la designazione di un membro effettivo e un membro supplente del Collegio Sindacale.

All'interno della "minoranza", la designazione dei membri del collegio sindacale da proporre per la nomina degli azionisti è uno dei compiti della Direzione del Sindacato, ai sensi dell'art. 5 del Sindacato di voto.

E' evidente che, nei rapporti con Acea ATO2, vale quanto detto per gli amministratori: ovvero l'Assemblea è sovrana e non è comunque condizionata dai Patti.

Più delicato il rapporto con gli altri Comuni.

Ciò suggerisce di accelerare la procedura di rinnovo.

A presto

Marcello

## **STUDIO LEGALE CARDI**

Viale Bruno Buozzi 51, 00197 Roma

telefono: +39-0680693875

facsimile: +39-0680691722

Via Brera, 5 20121 Milano

telefono: +39-02867550

facsimile: +39-02867306

<mailto:marcellocardi@studiocardi.it>

<http://www.studiocardi.it>

Le informazioni contenute nella comunicazione che precede possono essere riservate e sono, comunque, destinate esclusivamente alla persona o all'ente sopraindicati. La diffusione, distribuzione e/o copiatura del documento trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è proibita. La sicurezza e la correttezza dei messaggi di posta elettronica non possono essere garantite. Se avete ricevuto questo messaggio per errore, Vi preghiamo di contattarci immediatamente. Grazie

-----  
Stampare questo documento solo se davvero necessario: per ogni Kg di carta che si evita di stampare si riducono 1,7 Kg di emissioni di CO2  
-----

Segreteria Tecnico Operativa  
ATO2 Lazio Centrale-Roma